CDLXXX SEDUTA

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1956

Presidenza del Vice Presidente BO

e del Vice Presidente CINGOLANI

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 19554

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 19554

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 19554

Presentazione ed approvazione di procedura d'urgenza 19575

Trasmissione 19553

« Istituzione della imposta comunale sull'incremento del valore delle aree fabbricabili » (898) (*D'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri*); « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » (946) (*D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri*); « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare » (1020) (*D'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri*); « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183); « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » (1181) (Seguito della discussione):

AMIGONI 19576

MARINA 19565

PORCELLINI 19571

PUCCI 19555

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 898, 946, 1020, 1183* 19580

Interpellanze:

Annunzio 19592

Interrogazioni:

Annunzio 19593

Mozioni:

Annunzio 19592

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (Pisa) e alla villa Rosebery in Napoli » (1783).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, di iniziativa del senatore Galletto:

« Proroga dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico scientifico e didattico » (1784).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri » (1074-*D*), di iniziativa dei senatori Santero e Cemmi, previo parere della 11ª Commissione;

« Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (Pisa) e alla villa Rosebery in Napoli » (1783), previo parere della 5ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato » (1657-*B*);

« Modifica e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia » (1767), d'iniziativa del senatore Rizzatti, previo parere della 9ª Commissione.

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna » (1771), di iniziativa dei deputati Savio ed altri, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Norme integrative della legge 9 aprile 1955, n. 266, che ha esteso le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subìto persecuzioni razziali o politiche » (1773), previo parere della 11ª Commissione;

« Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346 — istitutivo dell'E.N.A.M. — ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 » (1774), di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri, previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Tariffa professionale dei periti industriali » (1764), previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana » (1763), previo parere della 5ª Commissione;

« Divieto di licenziamento dei lavoratori eletti o nominati a cariche pubbliche e candidati alle elezioni amministrative » (1766), d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri, previo parere della 10ª Commissione;

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Approvazione ed esecuzione degli Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi al programma di cooperazione economica conclusi in Roma il 7 gennaio, l'11 febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955 » (1778), previo parere della 5ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti perseguitati per ragioni politiche o razziali » (1772), d'iniziativa del deputato La Malfa previo parere della 5ª Commissione.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » (946), d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare » (1020), d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183); « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » (1181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili », di iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti », di iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare », di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili »; « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ».

È iscritto a parlare il senatore Pucci. Ne ha facoltà.

PUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che tutti noi, alla luce degli interventi già avvenuti dobbiamo riconoscere alcune finalità sostanziali nei disegni di legge presentati al Senato. In primo luogo creare strumenti concreti per una lotta contro la rendita parassitaria e contro la speculazione sulle aree fabbricabili. In secondo luogo convogliare il gettito dell'imposta a favore dei Comuni che vengono riconosciuti come gli organi direttivi e fondamentali di questa lotta. Terzo, col legare il gettito di questa imposta alla pianificazione urbana. Quarto, devolvere l'imposta conseguente alla applicazione del presente provvedimento ai Comuni per la creazione di patrimoni di aree e per conseguire quelle precise finalità, relative alla edilizia popolare, previste dalla legge presentata dal ministro Romita. Inoltre mantenere e aumentare gli spazi a verde, creare uno strumento di lotta contro gli alti fitti e gli alti costi degli alloggi di tipo economico e popolare, porre le condizioni per l'incremento dell'attività edilizia in generale, determinando un calmieramento delle aree, attraverso una maggiore offerta sul mercato delle aree stesse. Infine, salvaguardare il nostro patrimonio artistico e il paesaggio italiano. Tutto ciò significa sostanziare il principio della funzione sociale della proprietà, principio contenuto ed espresso chiaramente nella Costituzione.

Mi sia consentito soffermarmi, in modo particolare, sugli aspetti e sugli effetti che possono avere la approvazione e la attuazione di questo disegno di legge sulla pianificazione urbanistica italiana in una particolare fase del suo sviluppo.

Io credo che, come noi, l'onorevole ministro Romita abbia seguito con particolare interesse ed abbia portato una certa passione ai problemi dell'urbanistica italiana. L'urbanistica italiana da un nebuloso periodo agli inizi del secolo e successivamente quando gli indirizzi di carat-

tere formale e geometrico sostituivano una concezione reale della funzione dell'urbanistica, è giunta oggi ad una esigenza, ad una strutturazione scientifica della pianificazione, cioè tende ad esaminare complessivamente i valori sociali ed economici e geografici di un territorio e a dare un indirizzo programmatico alla pianificazione, tale da consentire un avvio alla soluzione dei problemi sostanziali, sociali ed economici di un determinato territorio. Ciò non come espressione di una volontà di singoli individui per creare condizioni di migliore estetica e di migliori effetti scenografici, come purtroppo accadde nel periodo deteriore in cui nel nostro Paese esisteva una dittatura fascista, ma come esigenza di creare in un determinato territorio le migliori condizioni di vita economica e sociale per le collettività umane che in quel territorio vivono, operano e producono.

La pianificazione urbanistica è, quindi, strettamente legata all'andamento dell'economia pubblica e privata e, in particolare, sarà valida e potrà divenire uno strumento operante ed efficace se affonderà le sue radici nella realtà storica, geografica, sociale ed economica di un determinato ambiente. Il grado di sviluppo e di preparazione degli urbanisti italiani è stato confermato nel più recente congresso di Torino ove architetti, ingegneri, tecnici, giuristi e sociologhi hanno dibattuto a lungo i problemi della pianificazione. Questi studiosi sono oggi concordi nel ritenere che condizione essenziale perchè l'urbanistica passi da una fase teorica a una fase concreta è quella di affrontare e definire quella funzione sociale della proprietà privata che la Costituzione italiana indica così chiaramente; e precisamente quel rapporto tra interessi generali della collettività e interessi dei singoli, che fino ad oggi soltanto in limitatissima quantità e parte ha avuto applicazione nel nostro Paese. Nasce così quella sintomatica incongruenza per cui oggi già esistono le leggi relative alla formazione dei piani regolatori comunali, intercomunali e territoriali con le pianificazioni cosiddette regionali, ma non sono identificabili gli strumenti economici e finanziari per trasformare questi piani in realtà concreta.

Oggi, allo stato dei fatti, il piano regolatore di un territorio comunale è da considerarsi più uno strumento vincolativo o esaltativo della proprietà privata che uno strumento di trasformazione economica e sociale. Infatti non è sufficiente che il piano consenta lo stabilirsi di rapporti tra le superfici territoriali edificate o non edificate, tra un determinato tipo di zona e un altro tipo di zona, tra gli spazi riservati agli edifici pubblici e alle strade, tra esigenze del traffico e dimensioni delle superfici stradali; ma oggi il piano deve creare le condizioni per garantire alle popolazioni che vivono in un determinato territorio le migliori condizioni di vita, il più alto livello economico e sociale e le condizioni per un continuo e superiore sviluppo dei rapporti umani.

In questo senso, oggi, gli urbanisti italiani credono e pensano. È per questo, onorevoli colleghi, che noi salutiamo, e in particolar modo gli urbanisti italiani salutano con interesse, questa legge sulla tassazione delle aree fabbricabili come un primo sia pur timido passo avanti verso quella giustizia sociale che è cardine della Costituzione, in quanto intende porre un freno a tutte quelle forme di speculazione che, particolarmente negli anni di più impetuoso sviluppo edilizio delle nostre grandi e medie città, hanno rappresentato da un lato un aspetto di anarchico e caotico sviluppo dei nostri aggregati urbani, e dall'altro hanno rivelato a quale punto di spregio degli interessi sociali giunga la proprietà privata, particolarmente quando essa si coalizza in particolari forme di monopolio che sbarra la strada a qualsiasi iniziativa in funzione degli interessi della collettività.

Questi vergognosi fenomeni speculativi hanno avuto le loro manifestazioni più clamorose nelle grandi metropoli, ma hanno avuto riflessi notevoli anche nei medi e piccoli centri, e trovano la loro edificante eco oggi, quasi a punteggiare il significato di questa discussione, nel processo delle aree fabbricabili della Immobiliare. Questi fenomeni, che hanno colpito un po' tutte le città italiane, dimostrano che le attuali leggi sono impotenti, di fatto, a garantire quel superiore interesse della società che la Costituzione garantisce e d'altra parte confermano che i Comuni che sono i più validi rappresentanti degli interessi diretti dei cittadini, non hanno i mezzi, nè legali, nè finanziari,

atti ad impedire che questi fenomeni si manifestino.

In sostanza tutti oggi avvertono l'esigenza di dare al nostro Paese, e in particolare ai Comuni, gli strumenti legali e finanziari per divenire gli organi direttivi della pianificazione dei territori comunali, e non organismi succubi di interessi di speculazione, che costituiscono dei veri e propri sabotaggi all'equilibrio e allo sviluppo della società italiana.

È sintomatico però che nel nostro Paese si riparino gli argini quando la inondazione è già avvenuta, come ha detto in termini più popolareschi il collega Busoni; questa legge appare cioè quando il grande fenomeno, il fenomeno di punta dello sviluppo edilizio, si è già verificato, quando cioè questo colossale vampiro della speculazione, del monopolio delle aree è riuscito a succhiare la parte più sostanziale del grande patrimonio, che non è dei singoli, ma che è un patrimonio comune della nostra economia e della nostra civiltà; in particolare quando già il fenomeno tende a decrescere o a cambiare fisionomia.

Ma sarebbe errato, onorevoli colleghi, e pericoloso, pensare che oggi, e particolarmente dopo il 1960, quando si avrà lo sblocco dei fitti, il fenomeno non si ripeta, affermare cioè che il fenomeno è ormai cessato o è sul finire, perchè in quel periodo specialmente si verificherà, dopo un pacifico e prudente letargo, il suo risveglio e la speculazione ritornerà e si getterà a fauci spalancate proprio su quella edilizia popolare ed economica che noi ci proponiamo di sviluppare in quanto essa è esigenza inderogabile alla quale i provvedimenti fino ad oggi emessi non hanno garantito nessun particolare vantaggio. Infatti ancor oggi il grande bilancio tra esigenze e disponibilità è in pieno *deficit*.

Ebbene, io ritengo che questa legge avrebbe dovuto già operare, prima che il Governo emanasse la legge sulla obbligatorietà per i Comuni italiani al di sopra dei 100 mila abitanti e, successivamente, al di sopra dei 30 mila abitanti, di predisporre e di adottare i piani regolatori, ben sapendo che la legge urbanistica del 1942 non contiene nè prevede i mezzi finanziari attraverso cui i Comuni potrebbero in effetti passare da una pianificazione sulla carta, ad una pianificazione reale e realizzata, se non in un periodo talmente lungo durante il quale i fenomeni economici e sociali e le esigenze della vita nazionale avranno subìto così profondi cambiamenti e trasformazioni, da rendere i piani superati ed inefficaci.

In una approfondita relazione presentata al recente congresso di urbanistica di Torino, così si esprimeva, a proposito della legge urbanistica del 1942, l'avvocato Genco che è un appassionato studioso degli interessi della proprietà edilizia: « La legge fondamentale del 1942 è troppo scarsa ed insufficiente nel tracciare l'*iter* economico che il piano messo allo studio e la struttura del piano dovrebbe seguire; si limita infatti ad indicare l'obbligo per il Comune di formare il piano finanziario ed il piano particolareggiato di esecuzione, piano finanziario da approvarsi oltre che dai normali organi di tutela del Comune, dal Ministero dell'interno, dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro ».

Allora, onorevoli colleghi, ed in particolare onorevole Romita, si sa cosa significa questo *iter*, questo lungo cammino difficile, complesso e pericoloso, in cui la speranza dei pianificatori e degli amministratori di creare immediatamente una soluzione o alcune soluzioni che possano dare un indirizzo e uno slancio alla economia ed alla vita della propria città e del proprio Paese, vengono completamente deluse e mortificate. Nel frattempo quelle aree su cui puntava il Comune, su cui puntava l'interesse della collettività, poichè là si doveva costruire il parco o la piazza, perchè là si dovevano creare strutture di pubblica utilità, dato l'*iter* lunghissimo, quelle aree si vendono, e su quelle si vedono sorgere grossi fabbricati a 8, 10, 20 piani. Si ha cioè la dimostrazione che la forza economica della speculazione soverchia la volontà e i mezzi degli amministratori.

Io ritengo che, se è pur vero, più in sede teorica che in sede pratica, che il piano consente un maggiore e più vasto campo d'azione e può dar luogo anche all'incremento di aree suscettibili di trasformazioni, tuttavia questo richiede da parte del Comune la possibilità di utilizzare mezzi finanziari che difficilmente si concilia con la rigidità dei bilanci comunali e che non è possibile date le estreme difficoltà nelle quali si dibattono oggi gli Enti locali,

Non vi è dubbio — e lo stesso avvocato Genco nella sua relazione lo ha ammesso — che conseguenza dell'attuazione dei piani sono gli spostamenti dei valori delle aree. Questi spostamenti derivano dalla ripartizione del territorio in zone, in alcune delle quali è stabilito che si possa costruire mentre in altre è vietato; in alcune è prevista una edilizia intensiva, a sfruttamento massimo, in altre viceversa una edilizia a carattere estensivo, e cioè a sfruttamento minimo. Ciò crea senza dubbio delle sperequazioni economiche, con depressione ed esaltazione del costo delle aree. Queste depressioni immediate e questi incrementi di valore fanno pensare che i piani regolatori, in effetti, diventino più strumenti vincolanti ma tali da favorire determinate tendenze della speculazione, piuttosto che un elemento di equilibrio, di coordinamento, secondo la volontà dei pianificatori.

Quindi sui fenomeni esaltativi e sui fenomeni depressivi dell'economia le autorità locali dovrebbero intervenire immediatamente per impedire che si creino questi squilibri, evitando nel contempo la formazione di quell'enorme contenzioso che risponde legittimamente agli interessi obiettivi della proprietà privata. È un fatto che quando, ai fini di pubblico interesse, un Ente ha la possibilità di stabilire che una area venga vincolata a giardino mentre un'altra, magari limitrofa, può essere sfruttata per costruzioni solo per questa possibilità l'Ente ha in mano uno strumento di intervento economico importantissimo e delicatissimo, che può anche dar luogo a quei fenomeni speculativi che si sono già verificati a Milano e, in forme così mostruose anche a Roma.

Il mancato sfruttamento di un'area deve quindi trovare da parte del Comune un intervento compensatore del mancato reddito. Ora, mentre la legge prevede quale forma dovrà assumere il piano, non prevede in sostanza nè il modo di sopperire alle spese occorrenti per l'esecuzione effettiva del piano stesso nè i mezzi per l'attuazione dei servizi necessari, che implicano oneri che non trovano certamente corrispondenza nel gettito derivante dall'applicazione del contributo di miglioria, il quale, allo stato attuale (come hanno detto molti colleghi) è uno strumento lentissimo nella sua articolazione burocratica, e complesso nella valutazione del beneficio apportato ad un determinato terreno, e quindi praticamente inefficiente, come strumento regolatore immediato e come contropartita delle ingentissime spese che deve incontrare il comune per l'attuazione del piano.

Queste spese, onorevoli colleghi, ricadono sulla collettività, la quale, nella grande maggioranza, chiede delle case a buon mercato, chiede scuole, ambulatori, chiede spazi liberi dove mandare i bambini a giocare, chiede soluzioni pratiche, le quali però non solo costano, ma che spesso non sono possibili quando grandi forze economiche si coalizzano per impedirle. Non conosciamo ancora la formula magica che sarebbe stata trovata dall'amministrazione di Torino per l'applicazione del contributo di miglioria. È una formula che lascia ancora qualche perplessità, una formula misteriosa, come diceva il senatore Montagnani, che non ha ancora dato a noi il modo di scoprirne l'applicazione. Io ritengo che questo miliardo stanziato nel bilancio del Comune di Torino e mantenuto fino al quindicesimo anno, quando cioè diventerà effettivamente operante, potrà creare una presenza di pareggio che non credo efficace a meno che tutto ciò non sia confermato da dati molto precisi, che noi chiediamo in particolare ai Ministri competenti, perchè possono essere un esempio efficace del modo come risolvere uno dei problemi più importanti dei bilanci comunali in questo momento.

I colleghi potranno anche domandarsi perchè io ho fatto questa lunga premessa di carattere urbanistico all'esame delle leggi che ci stanno dinnanzi, premessa d'altra parte che, a mio parere, riguarda un lato importantissimo delle finalità che deve raggiungere la legge, finalità che scaturiscono esattamente dagli articoli 18 della legge urbanistica del 1942 riguardanti l'espropriazione di aree fabbricabili. Infatti l'articolo 18 di tale legge reca: « Entro le zone di espansione dell'aggregato urbano previste dal piano regolatore il Comune ha facoltà di espropriare le aree inedificate e quelle su cui permangono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona oppure abbiano carattere di provvisorietà o di abusività ». Il presente progetto sulla tassazione delle aree fabbricabili si ricollega esattamente all'articolo 18 della legge del 1942 e può divenire uno stru-

mento efficiente non soltanto per colpire il *plus-valore* o la speculazione nelle aree fabbricabili, dovuti in parte allo sviluppo naturale della città, specialmente delle grandi città, e in parte alla creazione di opere e di servizi da parte del Comune o di altri Enti che hanno determinato una particolare maggiorazione del valore di quelle aree senza alcun merito dei proprietari, ma può divenire lo strumento che consente la formazione di patrimoni comunali di aree inedificate trasformabili e commerciabili, strumento efficacissimo per la creazione di un vero e proprio piano regolatore.

Signor Ministro, io sono amministratore di un piccolo Comune, il comune di Modena, che oggi conta 122 mila abitanti. Dico piccolo di fronte a questa mastodontica Roma, alla grandissima Milano e ai grandi centri del nostro Paese. Comunque è sempre un osservatorio che tutti i colleghi del Senato dovrebbero conoscere in modo profondo; è un osservatorio ideale per riconoscere i fatti nella realtà di tutti i giorni. Ebbene, proprio un elemento decisivo per l'attuazione del piano regolatore è dovuto all'esistenza di un patrimonio di aree che, opportunamente ceduto a terzi con l'obbligo di eseguire le costruzioni secondo l'indicazione del piano, ci ha permesso di ottenere risultati urbanistici positivi. Ed io indico negli amministratori gli uomini che possono realizzare i piani (naturalmente parliamo di amministratori onesti). Nel nostro Comune, dove fino ad oggi sono esistiti degli amministratori onesti, il patrimonio comunale si è trasformato ed ha dato luogo a delle opere che sono esattamente concordi con il piano previsto e che hanno costituito uno strumento di trasformazione e di potenziamento dell'economia locale.

Pensate, onorevoli colleghi, soltanto alla possibilità, da parte dei Comuni, di creare grandi aree verdi. Pensate a quello che sarebbe Roma se avesse, non dico creato, ma se avesse la possibilità di creare, nella realtà, delle zone verdi. Oggi chiunque di noi arriva a Roma, e volge l'occhio a destra o a sinistra, vede un'accozzaglia di mattoni, di cemento, di asfalto: non esiste un albero, un filo d'erba. È una muraglia di pietra, dentro la quale, onorevoli colleghi, la collettività non può vivere bene. E questo è il contrario delle speranze e delle aspirazioni degli urbanisti italiani.

Ebbene — mi consenta ancora una volta il ministro Romita — siamo di fronte al punto cruciale della situazione: per l'articolo 18 della legge urbanistica, abbiamo la possibilità di trasformare i mezzi che derivano da questa legge in mezzi sufficienti per creare le zone che servano per gli edifici pubblici, per i servizi pubblici e per tutto quanto è necessario per una pianificazione regolare. Ecco il punto essenziale della questione: sono sufficienti, e in quale misura, i gettiti dell'imposta attuale a garantire le possibilità effettive di esproprio, o addirittura della formazione di patrimoni comunali? È una domanda che ha rivolto ieri il senatore Roda e che ha una sua particolarissima importanza. È necessario indicare quale sarebbe il gettito presunto di questa legge e indicare se questa legge possa divenire veramente uno strumento efficiente.

Ciò può avvenire, ancora e sempre, se esiste la volontà di creare gli strumenti efficaci ed effettivi non solo contro la speculazione, ma per una prospettiva urbanistica più ampia. E qualora anche si affermasse che il gettito dell'imposta costituisce materia delegabile al fine di contrarre mutui, i Comuni si troverebbero ancora dinanzi alla famosa ed onnipresente Cassa depositi e prestiti ed alla sua invariata risposta: « Nel presente anno non ci sono fondi per i signori amministratori ». Sono le strazianti pratiche che fanno tutti gli amministratori dei Comuni, anno per anno, con una pazienza meravigliosa che dovrebbe essere premiata, onorevole Ministro delle finanze — e lo dica anche al suo collega del Tesoro — una pazienza encomiabile con la quale essi fanno, rifanno, ripetono le pratiche, ne fanno le copie, vengono a Roma, spendono soldi. E la pratica si sviluppa nell'anno successivo, poi ancora nell'anno seguente, con un danno economico enorme.

Io vorrei far presente un caso: il mio Comune nel 1947 presentò il progetto e la domanda di mutuo per la costruzione di una scuola di importanza notevole: una scuola industriale che contava allora 2000 iscritti ed oggi quasi 3000. È una scuola industriale, quindi una scuola da vedere in senso potenziale nella prospettiva industriale e culturale del nostro

Paese. Quella scuola costava allora 147 milioni; era il 1947. Onorevole Ministro, il contributo del Ministero dei lavori pubblici è stato riconosciuto nell'ottobre 1955 per la metà della somma, perchè oggi il fabbricato costa 300 milioni. Noi per dieci anni non abbiamo potuto costruire quel fabbricato, abbiamo dovuto impegnare somme per scuole che non erano scuole perchè non si trovavano i locali adatti e abbiamo subìto un danno economico effettivo, evidente. Se si moltiplica questo fenomeno per tutti i Comuni italiani grandi e piccoli, dato che questo fenomeno si è verificato ovunque, si ha una idea della gravità della situazione generale. Particolarmente la Cassa depositi e prestiti non potrà approvare domani questa enorme nuova richiesta che verrà dai Comuni italiani per i piani regolatori.

E noi ci troveremo ancora una volta di fronte a questa strana e povera Cassa depositi e prestiti che deve servire a tutte le finalità, ovunque, anche venendo meno alle disposizioni statutarie. Ecco un grande problema da esaminare da parte della nostra Assemblea perchè il problema del credito per i Comuni che devono fare qualche passo avanti nella loro vita è fondamentale, dato che ora essi sono con l'acqua alla gola; e lei, onorevole ministro Andreotti, lo sa molto bene.

Di fronte a questo stato di cose bisogna compiere un atto di coraggio, ma soprattutto questo atto di coraggio lo dovete compiere voi, signori del Governo, e lo dico in particolare a lei, onorevole ministro Romita, se lei vuole che l'urbanistica italiana compia un passo avanti. Queste sono parole ripetute da tutti gli intervenuti ai Congressi di urbanistica: a Torino, a Firenze, in tutti questi anni. Date i fondi perchè i Comuni possano creare i patrimoni delle aree fabbricabili e vedrete l'urbanistica italiana fare un passo decisivo, vedrete le città non più svilupparsi in forma caotica. Il piano regolatore non deve diventare uno strumento di coercizione, come è accaduto a Milano, dove i signori industriali, per sfuggire agli obblighi e ai vincoli del piano, sono andati accanto ai disgraziati delle baracche, sono andati fuori dai limiti del Comune (e del piano) determinando il caos completo, infischiandosene — scusate la parola — delle norme fondamentali contenute in un piano coraggioso, il piano regolatore di Milano, al quale anch'io ho avuto la fortuna di portare un contributo, piano coraggioso perchè nacque nel periodo clandestino. In quel momento il piano regolatore di Milano doveva portare ad una città nuova, moderna, bella; l'amore dei cittadini verso questo grande patrimonio che costituisce la città di Milano, e dico patrimonio non soltanto di beni, di ricchezza economica, ma patrimonio di volontà, di tenacia, di capacità, avrebbe dovuto portare a una effettiva trasformazione sociale, umana di quella che in pratica rimane ancora una grande metropoli incolore e amorfa, contrastante in modo assoluto con quello che è il carattere produttivo, fattivo, cordiale dei suoi cittadini. Ebbene, amici, bisogna fare un atto di coraggio; onorevoli Ministri delle finanze e del tesoro: bisogna avere il coraggio di creare un fondo permanente in tutti i bilanci che permetta, con l'approvazione di questa legge, l'effettiva costituzione di uno strumento idoneo a formare una struttura finanziaria capace di affrontare il problema della pianificazione urbana, una struttura capace di creare quelle città nuove che noi in Italia non siamo ancora riusciti a fare, ma che noi sogniamo, che vogliamo e che tutti gli italiani desiderano.

Onorevole Ministro, lei prevede che la sua legge vada a vantaggio della creazione di quartieri economici e popolari. Sulla sostanza sono d'accordo, cioè sono d'accordo sul fatto di quanto sia grande ed immensa la necessità di quartieri economici e popolari, ma è grave che lei, signor Ministro, fino ad oggi non abbia fatto tesoro di quel patrimonio di cultura che è stato dato negli ultimi 20-30 anni dagli urbanisti italiani e stranieri; quegli urbanisti che in questi ultimi decenni non servi, ma uomini liberi e coscienti, hanno detto: noi non vogliamo dei quartieri popolari isolati alla periferia, spaventosamente poveri e magri, ma vogliamo dei quartieri immersi nella vita della città, a contatto con la città, senza fare quelle divisioni di classe, così esacerbate dalla presenza di grattacieli con rifiniture preziose, mentre all'estrema periferia i quartieri operai appaiono come i quartieri dei confinati. No, noi vogliamo che la città cresca in maniera che ogni cittadino sia a contatto con l'altro, che ogni cittadino sia riconosciuto uguale all'altro, ognu-

no con gli stessi diritti dell'altro, con pari dignità dell'altro. Signor Ministro, lei sarà stato certamente in Svezia e in Olanda; io le auguro che torni a visitare quelle città. Là non esistono Governi comunisti o per lo meno...

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi scusi, senatore Pucci, gli urbanisti mi hanno presentato un piano ed io sto proprio attuando quello che lei va dicendo. Già 14 villaggi sono stati costruiti.

PUCCI. Le dirò anche qualcosa in merito a questi villaggi. Ebbene in quei Paesi dove il capitale è per lo meno dato alle cooperative all'1 per cento e dove il patrimonio generale delle aree fabbricabili è in mano ai Comuni, come in Olanda, è possibile quella pianificazione eccezionalmente igienica, salutare, funzionale, umana, fondamento per la vita di collettività, che consente cioè di creare quei famosi quartieri residenziali nel silenzio e nel verde che, alla stregua dei fatti, oggi per noi sono ancora dei miti.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma non è vero; stia per lo meno al corrente. Se non ci sono difficoltà porremo la prima pietra di questi villaggi a Firenze e ad Ancona. Stiamo già elaborando 14 di questi villaggi.

PUCCI. Permette, signor Ministro, forse lei mi vuol parlare dei famosi quartieri dell'I.N.A.-Casa.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. No.

PUCCI. Allora forse di quei quartieri similari, fatti con il contributo dello Stato, con i quali si affronta, su di una vasta area, il problema di una intera zona.

Ebbene, signor Ministro, riconosco che uno sforzo in questo senso è stato fatto, per superare quello che è accaduto nei primi anni dell'I.N.A.-Casa, quando, ad esempio, un architetto costruiva un gruppo di case che non si inserivano nel circostante agglomerato urbano. Ma è accaduto questo, signor Ministro, ed io la metto in allarme, perchè è un fatto assai importante che deve essere esaminato con molta cura. Come esemplificazione le porterò dei casi che ho osservato nella mia città, Modena. Nel primo anno dell'I.N.A.-Casa, abbiamo costruito 96 alloggi, in una zona già prevista dal piano regolatore. In quella zona il Comune cedette il terreno a condizioni di assoluto favore, perchè si potesse creare un quartiere modello. Ma poichè i Comuni intendevano fare la pianificazione secondo il loro punto di vista, secondo le direttive ispiratrici del piano, secondo le formule più idonee per una urbanistica che non fosse di classe, ma sociale, negli anni successivi l'I.N.A.-Casa ha abbandonato questo criterio, e così l'I.N.C.I.S., l'U.N.R.R.A.-Casas e via dicendo.

Un tale signore compera dei terreni sei mesi prima che l'I.N.A.-Casa debba attuare il secondo e terzo anno del suo programma, su una estensione di 100 mila metri quadrati. Per noi si tratta di un grande quartiere. Io sento il dovere di avvertire il rappresentante regionale dell'urbanistica, buon funzionario dello Stato: « Guardi, stia attento a non indicare certe zone, perchè costringerebbe il Comune a fare delle spese inutili; noi le indichiamo le zone A), B) e C) che sono già servite, e quindi non si verrà a determinare squilibrio economico, si creeranno le condizioni per un graduale sviluppo di una determinata zona. Lo I.N.A.-Casa non accetta il consiglio e, caso strano, si rivolge proprio a quel signore che aveva comprato qualcosa come 350 mila metri quadrati di terreno. Si trattava di terreno agricolo, valore 350 lire al metro quadro, offerto poi (100 mila metri quadri) a 2 mila lire, contrattato effettivamente a 1785 lire al metro quadro. Ma questo è ancora un piccolo fatto limitato: quel signore aveva venduto una parte della sua superficie all'I.N.A. e si era accontentato di guadagnare 1500 lire al metro quadrato. Non c'era male, era stato onesto, secondo i dogmi dei grandi monopoli immobiliari!

Ebbene, ascolti, signor Ministro; immediatamente, a termini di legge, furono chiesti al Comune la strada, la fognatura, l'acquedotto e l'illuminazione. Giusto! Noi li abbiamo fatti. Il giorno successivo al funzionamento di questi servizi i terreni del proprietario, e cioè il residuo dei terreni, i 250 mila metri quadrati sono balzati a 4.000 lire al metro quadrato! Oggi quel signore ne chiede 5.000.

Chi ha pagato? La comunità o l'I.N.A.-Casa? Non c'è stata una certa connivenza su questa questione?

Noi poniamo il problema perchè se non v'è dubbio che lei, signor Ministro, abbia dato una impostazione per un notevole sviluppo dell'edilizia popolare ed economica negli anni che verranno, non vi è dubbio altresì che la speculazione si getterà proprio sui grandi terreni di natura agricola trasformabili potenzialmente nei nuovi quartieri. Occorre oggi individuare la speculazione sulla quantità, e non più sulla qualità del terreno edificabile.

Secondo caso: I.N.A.-Casa ancora. Viene il rappresentante dell'I.N.A.-Casa al comune di Modena da me, come assessore, e mi dice di avere scelto 100.000 metri quadrati di terreno oggi agricolo assegnati nel piano di ricostruzione come sviluppo di zona industriale. Obietto che quei terreni sono vincolati a zona industriale. Egli dice: non importa, segnaleremo noi al Ministero per avere lo svincolo. Avverto il Ministero che un quartiere di carattere residenziale non è giusto sia collocato tra i fumi e i miasmi dell'industria. Naturalmente il Ministero sblocca i terreni e l'I.N.A.-Casa tra breve comincerà a costruire nella zona industriale. Quel terreno costava 300 lire ed è stato comperato a 1.200 lire; ma se noi saremo costretti a portare i servizi, l'acqua, il gas, la luce, i terreni circostanti a quella proprietà salteranno a 4.000 lire. Il gioco è fatto! (*Commenti dalla sinistra*).

Onorevole Romita, anche al convegno di Torino lei ha sentito che vi sono situazioni particolari e delicate per cui questi fenomeni avvengono attraverso il sistema delle « varianti ». Sono le classiche varianti le quali hanno permesso all'Immobiliare le enormi « capriole » di carattere finanziario che tutti conosciamo sono le varianti che costituiscono nei grandi e medi centri una fonte permanente di guadagno che non va certo a favore della collettività.

Quindi, a conclusione di questa lunga parentesi del mio discorso, io affermo che è fondamentale, che è necessario, e se fosse possibile noi potremmo inserirlo nel disegno di legge, è opportuno creare un fondo permanente, con il gettito previsto da questa legge, donde i Comuni possano attingere i mutui per la creazione di demani comunali.

Passo poi ad un'altra questione. Onorevoli colleghi, applicare questa legge prima dell'adozione dei piani regolatori consentirebbe vantaggi notevolissimi e cioè impedirebbe il manifestarsi dell'opposizione da parte dei privati contro la destinazione di zone (aree a costruzione intensiva, aree semintensive ed aree a costruzione estensiva), impedirebbe quella sperequazione sui valori dei terreni provocata dall'applicazione del piano regolatore. L'acquisizione da parte del Comune di aree destinate a particolari edifici e opere pubbliche, a zone per parchi pubblici, ecc., in anticipo sul piano regolatore definitivo, potrebbe essere eseguita sulla base di un piano regolatore di grandissima massima. In tal modo il Comune potrebbe garantire l'attuazione delle direttive di massima, ed avrebbe preventivamente reso possibile e rapida l'attuazione del piano particolareggiato, evitando tutto quel contenzioso da parte dei privati che riesce, in ogni caso, a ritardare l'attuazione del piano o a renderlo inattuabile.

Onorevole Ministro, lei conosce certamente la lunga storia di quella strada che un tempo si chiamava corso Littorio a Milano tra via Vittorio Emanuele e piazza della Scala, corso che oggi si intitola a Matteotti. Quell'arteria dovette inserirsi in una zona a redditi economici altissimi, per negozi, attività commerciali, uffici, ecc. Ebbene, prima che fosse eseguito integralmente quel piano sono passati 20 anni, ed ora ci si accorge che è stato fatto un corridoio che non serve, che ha inciso brutalmente un ambiente storico e artistico, e non ha ottenuto lo scopo. Ciò è dovuto alla lentezza dell'esecuzione del piano, e questa fu provocata dal fatto che ogni proprietario si opponeva regolarmente all'esecuzione, e quindi cause e contro cause. Ci sono voluti 20 anni!

I problemi vanno guardati nella loro realtà. Questa legge potrebbe servire a creare nella opinione pubblica quasi automaticamente quella sensazione di giustizia sociale senza la quale è impossibile raggiungere la coscienza collettiva, che è il fondamento morale di una società che intende liberarsi da tutto ciò che nella proprietà privata esiste di parassitario, di anti produttivo, di anti-sociale. In questo senso noi consideriamo l'efficacia fondamentale della presente legge, che non è tanto una imposta a vantaggio dei magri bilanci comu-

nali, e quindi di valore contingente, quanto una tassazione con finalità ben precise, atta a creare le condizioni concrete per una pianificazione urbanistica.

Basterebbe richiamare qui la denunzia del consigliere Storoni, già assessore all'urbanistica del comune di Roma sulla inefficienza desolante degli uffici di quel Comune, che non riuscivano a dominare la situazione dello sviluppo impetuoso dell'edilizia nella Capitale. In un brillante intervento al convegno nazionale delle aree fabbricabili, tenuto a Roma nel 1955, egli denunziava la seguente situazione: 7.000 cantieri in piedi, un aumento di 6 persone ogni ora, sette vani che si costruiscono ogni ora, un aumento del valore immobiliare di 70 miliardi all'anno. Tutti credo che abbiano presenti queste cifre, ma è giusto che ognuno se le ficchi bene in testa, perchè hanno un valore colossale per identificare di quale natura ed importanza sia questa malattia micidiale della speculazione delle aree fabbricabili.

Quali sono state le conseguenze di questo fenomeno? Una vera e propria confusione edilizia, un caos urbanistico, una distruzione sistematica dei parchi, dei giardini, del verde, del paesaggio, l'abolizione totale delle caratteristiche fondamentali di una città meravigliosa, forse unica al mondo, dove l'alternarsi degli spazi costruiti agli spazi a verde dà un respiro inconfondibile a tutta la strutturazione urbanistica, dove edifici e monumenti, parchi di riposo e di svago consentono a tutti gli abitanti, se non di vivere in condizioni di alto livello, per lo meno di godere di un determinato ambiente, che non sia soltanto riservato agli abitanti di Vigna Clara o dei Parioli o di altre zone che oggi sono state investite dalla speculazione dell'Immobiliare.

Qui voglio parlare dello spregio sistematico di quell'immenso patrimonio artistico e culturale contenuto nelle nostre città e nel nostro paesaggio, che è impareggiabile, come è riconosciuto da tutto il mondo. Questo paesaggio oggi è minacciato continuamente: ha già avuto delle profonde offese. Qui i colleghi hanno parlato di Roma, di Firenze, oggi si parla anche di Venezia. Pendono sul capo della più bella e singolare città del mondo le minacce di demolizioni e di ricostruzioni. Già i tentacoli del mostro si allungano fino a toccare la creatura più bella del genio umano. La mano minacciosa si protende su tutto il verde, sugli alberi, distrugge tutto. Si è parlato di mastodontici erbivori: qualsiasi termine è giustificato. È una rovina signor Ministro!

È per questo che noi dovremmo insieme, onorevoli colleghi, batterci perchè questa legge diventi efficiente al massimo. Non dobbiamo avere paura di pesare la mano su costoro che non hanno avuto paura di far pesare la propria non soltanto sulle bellezze naturali, ma sulla vita degli uomini, sulla vita dei poveri, incapaci a sottrarsi ad una miseria che incombe.

Ma v'è una minaccia più grave, in una forma ancora più brutale, sfacciata, che a mio parere venne ben definita in quello stesso convegno dall'onorevole Natoli come « rendita che sorge sulla base dell'appropriazione privata di un bene sociale ». L'onorevole Montagnani e l'onorevole Roda ne hanno già parlato, ma va ripetuto perchè noi vorremmo finalmente trovare almeno una volta in quest'Aula unanimità di intenti per raggiungere una finalità sociale.

Infatti, se voi pensate che sul costo di un alloggio grava in modo permanente il costo dell'area, ciò significa determinare automaticamente un aumento del fitto o del prezzo di vendita di quell'alloggio. Onorevole Ministro, ella parla di pianificazione e di case popolari; noi faremo la pianificazione del territorio, ma non teniamo nelle nostre mani e non pianifichiamo gli strumenti che esaltano continuamente il prodotto alloggio. Quando lei pensa che sono liberi sul prezzo di vendita tutti i materiali edilizi, ed in particolar modo il cemento ed il ferro, quando pensa che è libero il costo delle aree, mentre dovrebbe essere tenuto fermo — e l'I.N.A.-Casa, bontà sua, chiede che i progetti si facciano sempre sulla base di 385 mila lire al vano! — converrà con me che bisogna riconoscere o che gli architetti sono dei geni capaci di non fare apparire la miseria di quei locali, oppure che effettivamente noi siamo responsabili di non saper mettere le manette a questa gente che specula sulla miseria e sulla esigenza del nostro Paese di avere nuove case igieniche e sane.

Ebbene, onorevoli colleghi, quando si discute su questi problemi vi è sempre in noi la speranza di trovare gli argomenti che riescano a far comprendere l'esigenza di raggiun-

gere una soluzione ad una piaga fondamentale che grava sul nostro Paese. Voi sapete che il problema della casa è un problema gigantesco che anche la volontà — che io non nego — dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici non è riuscita ancora ad affrontare nella sua interezza, e perlomeno in modo tale da creare le condizioni perchè il fenomeno entri in fase di concreta soluzione.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che questi 80 miliardi del *plus valore* annuo della proprietà immobiliare sono i responsabili diretti delle migliaia di tuguri, di baracche che ancora esistono, purtroppo, non per colpa sua, onorevole Ministro, ma certamente per una situazione deficitaria del bilancio italiano. Fra bisogno di alloggi economici e alloggi disponibili troppo grande è il problema, e d'altro canto le leggi sono inadeguate.

Noi non chiediamo qui privilegi speciali nè per il Ministero, nè per il Comune: chiediamo che tutte le forze vengano coalizzate per creare le condizioni in cui sia possibile abbattere queste speculazioni; ma voi dovete riconoscere che forse solo i Comuni sono gli organi più controllati e più idonei a risolvere tale problema. Io raccomando queste cose soprattutto perchè ormai si sta profilando una minaccia più vasta sull'orizzonte italiano: la minaccia di un monopolio degli organismi che dovrebbero pianificare il nostro Paese. Già funzionari e agenti viaggiano per i Comuni per dichiarare che, se si volessero fare delle grosse pianificazioni, sarebbero già pronti gli enti finanziatori. Non si sa chi siano questi enti finanziatori; ma non c'è dubbio che l'Immobiliare sta già preparando in silenzio il suo piano per affrontare il nuovo problema della pianificazione che riguarda tutta l'edilizia economica e popolare.

Vorrei, a conclusione di questo mio intervento, riassumere brevemente quali sono i punti che si dovrebbero raggiungere: in primo luogo, il ricavato sulle imposte sulle aree dovrebbe destinarsi interamente ai Comuni; il ricavato dell'imposta dovrebbe essere utilizzato dai Comuni per la pianificazione urbana, per garantire l'esecuzione dei piani, per la costruzione di opere pubbliche, per la costruzione dei servizi e per creare quei demani di aree entro le quali certamente dovranno essere in modo precipuo costruiti gli alloggi economici e popolari.

Questo patrimonio di aree dovrebbe essere trasformabile e commerciabile perchè attraverso una intelligente trasformazione può costituire un mezzo concreto per una pianificazione operante.

In particolare questo ricavato deve consentire la acquisizione di aree destinate a verde. Se non riusciremo a raggiungere lo scopo con questa legge, noi presenteremo un disegno di legge particolare per la salvaguardia del verde e per creare vaste oasi di verde nelle città. Ciò significa salvare la pianificazione italiana e permettere a tutti i cittadini di avere una convivenza nelle città su una base moralmente e socialmente igienica.

Devono essere mantenute le esenzioni dall'imposta per i parchi delle ville in quanto tali esenzioni impongono automaticamente il concetto che quelle aree non sono fabbricabili, costituendo così una notevole garanzia contro la distruzione del verde.

Deve quindi ritenersi inderogabile il principio dell'espropriabilità al prezzo denunciato e non oltre.

Lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, i Consorzi, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici che costruiscono case popolari con il contributo dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari, l'I.N.A.-Casa, l'U.N.R.R.A.-Casas, prima giunta, hanno facoltà di acquistare e di espropriare i terreni purchè l'esproprio avvenga a mezzo del Comune attraverso un mutuo contatto di questi enti con il Comune. Solo il Comune indicherà là dove vi sono le necessità economiche e sociali per creare quelle zone e questo non può essere consentito a dei funzionari che vengono da lontano o ad architetti che ormai presi dalle ordinazioni continuate dell'I.N.A.-Casa e degli altri enti fanno comodamente nei loro uffici le pianificazioni dei territori urbani senza conoscere nulla del valore di ambiente, del valore che deve avere l'inserimento dei nuovi quartieri nell'ambiente.

Occorre che gli architetti vadano a vedere le nostre città e meditino sulle conseguenze di inserimenti di elementi estranei alla cultura, al costume, al sistema di vita delle città stesse.

Io mi sono sempre occupato e mi occupo di architettura moderna. Credo il problema fondamentale per gli architetti, sia quello di creare opere che non siano estranee all'ambiente, alle dimensioni, al calore e ai valori essenziali dell'ambiente.

La legge deve prevedere norme speciali per le aree attigue a monumenti nazionali e d'interesse artistico e storico per evitare i danni che possono derivare da una utilizzazione contraria alla tutela del patrimonio artistico e del paesaggio nazionale.

Onorevole Ministro, penso anche che inserita opportunamente nel presente provvedimento potrebbe esserci una norma che tassi anche le aree occupate da edifici contrari alla destinazione del piano regolatore e che siano costruiti abusivamente rispetto al regolamento edilizio. Forse in questo modo troveremmo una forma tassativa e decisiva per impedire gli abusi, le evasioni così frequenti e così difficilmente riparabili.

Onorevoli colleghi, ho finito. Ritengo che tutti noi abbiamo la consapevolezza dell'importanza della presente legge. Essa costituisce un passo concreto per rendere operante la Costituzione nel suo alto contenuto di giustizia sociale e di elevazione del costume civile del nostro Paese. Questa legge contribuirà soprattutto ad impedire che forze economiche incontrollate soverchino l'esigenza fondamentale di creare le condizioni di una più umana convivenza. Contribuirà soprattutto a rafforzare quella coscienza sociale del superiore interesse della collettività, condizione prima per un ulteriore progresso civile. Termino ricordando, in particolare all'onorevole ministro Romita, quanto nel recente congresso dell'Istituto Nazionale di urbanistica ebbe a dire un'alta personalità della cultura e dell'industria italiana: « Fino a che larghissime masse popolari saranno estranee alla vita dello Stato queste leggi non oseranno che scalfire in superficie gli immensi privilegi che dovrebbero affrontare ». Sta a noi tutti, ma soprattutto a voi, signori del Governo, saper creare le condizioni per smentire questa giusta profezia. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marina. Ne ha facoltà.

MARINA. Onorevole Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, io non so se tutti i colleghi si siano resi conto della fondamentale importanza di questa legge che noi andiamo a discutere, dico fondamentale per il valore che avrà nei riflessi delle finanze comunali. Così come è stata articolata, la legge, a mio avviso, costituirà uno dei redditi più alti che ciascun Comune potrà percepire, e ve lo voglio dimostrare rapidamente con due esempi che traggo naturalmente dalle zone ove io vivo, per cui posso con sicura coscienza darvi dei dati che vi ragguagliano in modo preciso. Io vivo a Milano, grandissima città, e lavoro a Cusano Milanino, che è un piccolo Comune alla periferia di Milano. La situazione grosso modo è questa: la superficie del Comune di Milano, se non erro, è pari a circa 990 chilometri quadrati. Io che conosco Milano so che per l'articolazione di questa legge tutto il territorio milanese sarà soggetto ad essere considerato area fabbricabile. Quindi non cado in errore quando dico che, considerando un terzo, ammettiamo 300 chilometri quadrati, il territorio su cui questa imposta sarà applicata, è certo che il comune di Milano, con la sola aliquota dello 0,50 per cento proposta in un primo tempo da uno dei compilatori dei disegni di legge, l'ingegnere Amigoni, introiterebbe annualmente ben 15 miliardi. È l'introito più vasto che il Comune di Milano abbia sotto una voce qualsiasi dopo quella del dazio consumo. Il Comune di Cusano Milanino è un comune modesto, che non arriva ai 10 mila abitanti. Però tutto il suo territorio verrà considerato area fabbricabile, perchè è un territorio completamente piano, intersecato da numerose strade pubbliche e private e conseguentemente anche questo modesto Comune avrà la possibilità di applicare per intero questa legge su tutto il suo territorio. Che cosa avverrà? So per certo che anzitutto nel comune di Cusano Milanino qualsiasi pezzo di terreno costa oggi, anche essendo considerato solo coltivo, dalle 1000 alle 5 e 10 mila lire al metro quadrato. Fate voi il conto e sarete d'accordo con me nell'esaminare con molta cautela il disegno di legge sotto il profilo dell'ammontare delle aliquote.

È stato bene articolare la legge abbandonando il concetto di determinare la qualifica

dell'area fabbricabile mediante la limitazione delle distanze delle strade o con i piani regolatori, perchè in effetti si può serenamente dire che tutte le aree possono essere fabbricabili, e dico tutte perchè sempre mi rivolgo col pensiero a quella parte d'Italia dove io vivo, e dove pullulano case, piccole e grandi fabbriche, che sorgono continuamente nei posti più disparati, dove nessuno qualche anno fa avrebbe pensato che sarebbero sorte delle case.

Personalmente ho veduto richiedere terreni là dove non vi è acqua, dove non vi è fognatura, dove non vi è elettricità, neppure strade ma solo sentieri campestri per costruire una casa, onde spendere meno sul prezzo del terreno. La verità è che questi terreni, anche senza alcun servizio esistente, valgono molto più di tre o quattro volte il reddito domenicale che in questa legge è stato indicato come base per poter determinare il valore delle aree da assoggettare ad imposta e anche molto più delle dieci volte come da me proposto.

E voglio fare un altro raffronto. Il terreno della pianura lombarda del Nord, terreno asciutto, vale dalle 500 mila lire al milione per ettaro, ma quando voi andate a comperare un solo pezzo di terreno per fabbricare una qualunque casetta, un terreno naturalmente privo di qualsiasi servizio, pagate non meno di mille lire, più spesso due mila ed anche tre mila lire al metro quadrato. Allora voi vedete come le 50 lire base del valore agricolo salgono 20, 30, 40 volte.

Cosa consegue da questo mio ragionamento? Un'altra considerazione, già fatta dal collega Braitenberg. Quando il terreno viene coltivato diversamente da quello che non sia il prato, che non sia la coltivazione a grano, che non sia insomma una coltivazione qualsiasi, quando sia coltivato ad orto, a vigneto o a frutteto, quel terreno in virtù del lavoro che su di esso vien fatto sale a 5, 6 volte il valore dominicale ed allora voi lo vorreste classificare terreno fabbricabile agli effetti di questa imposta?

MINIO. No, va esente. Non faccia demagogia!

MARINA. Io ho una conoscenza di causa che lei non ha, perchè se lei avesse le mie conoscenze non interromperebbe!

Ho parlato citando quanto ha detto il collega Braitenberg e sono perfettamente d'accordo con lui perchè conosco il territorio ove egli vive e so quale sia il valore di quei terreni coltivati in quel modo.

MINIO. Rifaccia i suoi calcoli, senatore Marina; li rifaccia meglio.

MARINA. Sì, li faccio e li faccio molto bene; forse è l'unica cosa che sappia fare e non credo che lei sia in condizione di potermi valutare sotto questo aspetto.

Ad ogni modo ritorno sul mio ragionamento, che è un ragionamento base.

Io parto da un principio assoluto. Mettiamo aliquote basse per poterle regolarmente applicare agli alti valori imponibili, i valori che corrispondono alla realtà del mercato poichè la lotta continua che esiste oggi fra il contribuente e l'agente delle imposte è impostata esclusivamente sulla determinazione del valore imponibile che, come voi sapete, è soggetto a una grande elasticità di giudizio da parte del contribuente e del fisco.

Come potete determinare voi il valore vero ed effettivo di un terreno? Come lo potete determinare se non si determina prima in maniera massiccia la domanda e l'offerta, che porti un giusto equilibrio nei valori e che eviti così la speculazione?

Notate, questa legge è sorta, e giustamente, per porre un freno alla speculazione e per porre lo Stato, o meglio, i Comuni nella condizione di poter acquisire una parte di quell'utile che gli speculatori possono ottenere attraverso le loro più o meno avvedute operazioni. Ma quando il collega Roda nella sua accalorata esposizione, nella sua anche « conoscente » esposizione dei dati di fatto, ha messo in evidenza che il più grande monopolio in materia di aree fabbricabili, ossia l'Immobiliare, è proprietaria di ben 10 milioni di metri quadrati, voi fate il raffronto con quello che io vi ho citato prima di Milano, dove, senza che ci sia l'Immobiliare — presente solo per una piccola quantità di terreno — vi sono almeno 300 milioni di metri quadrati di terreno che è fabbricabile e su cui la proprietà è frazionatissima e fra i tanti proprietari numerosissimi sono anche i piccoli proprietari, a cui que-

sta legge darà non poche preoccupazioni e quei piccoli proprietari di orti che intendono continuare a coltivare il loro campicello i quali, se noi applicassimo questa tassa nella misura prevista nel disegno di legge, indubbiamente saranno costretti a smettere il loro lavoro di ortofrutticoltori e a vendere i terreni con grave danno per l'economia della famiglia.

Così facendo avremo fatto una legge giusta? Anzi, una legge equa? Quella legge che deve infrenare la speculazione e che deve dare altresì ai Comuni non solo i mezzi per costruire le case popolari, ma far loro lucrare delle sostanziose entrate con le quali poter eseguire tutti quei lavori e quei servizi necessari in una civiltà moderna, qual'è la nostra?

Allora, onorevoli colleghi, bisogna guardare a fondo questa legge, con coscienza e serenità, e non avere la preoccupazione di applicare certe innovazioni quali quelle che io mi permetterò di indicare e che saranno oggetto di emendamenti. Ho detto prima che determinare in base a 4-5 volte il valore dominicale per me è troppo poco, perchè si è al di sotto della realtà. Bisogna andare al decuplo, e così facendo ci avvicineremo veramente al minimo dei valori delle aree edificabili in tutti i centri urbani e metteremo al riparo dalla tassa i terreni agricoli di valore medio. Lei, onorevole Minio, che mi pare sia sindaco in una cittadina, guardi se i terreni di costruzione, anche di minor costo, nel suo comune, non valgono almeno 10 volte, e forse 20 e 30 volte il valore dominicale.

MINIO. Lei confonde ettari con metri quadrati.

MARINA. La questione è tutta qui: vogliamo fare una cosa seria, che abbia un fondamento, che non disturbi milioni di coltivatori, di piccoli proprietari che noi metteremo nei guai se applicheremo la legge così come è stata presentata? Essere proprietari di 2 o 3 ettari significa essere, onorevole Roda, lei me lo insegna, un piccolissimo proprietario, e nei dintorni di Milano ci sono questi piccoli proprietari di 2 o 3 ettari...

RODA. Che noi non toccheremo affatto, stia tranquillo. Possono dormire i loro sonni e potranno raccogliere le messi quando sarà il momento.

MARINA. Credo invece che saranno toccati. Se io fossi sindaco di uno di quei tanti piccoli paesi che formano la cosiddetta *banlieu* di Milano, in quei paesi dove vediamo continuamente sorgere case e piccoli stabilimenti, sarei il primo ad applicare questa legge su tutti i terreni, nessuno escluso. Ma facciamo un po' di conti e vediamo cosa pagherebbe un disgraziato piccolo proprietario di 2 o 3 ettari di terreno. Questo piccolo proprietario di 20 o 30 mila metri quadrati, alla sola tassazione dello 0,50 per cento, viene a pagare qualche cosa che va dalle 60 alle 120 mila lire all'anno; ed anche dalle 300 alle 600 mila lire, a seconda della valutazione del terreno.

MINIO. Che valore ha calcolato per metro quadrato?

MARINA. Da noi i terreni si calcolano, come minimo, mille lire a metro quadrato e non si trovano (parlo del paese di Cusano Milanino e se lei vuole venga a vedere). (*Interruzione del senatore Roda. Richiami del Presidente*).

È bene chiarire queste cose a quella parte (*rivolto alla sinistra*) perchè stiamo facendo una legge di grandissima importanza, di cui forse nessuno sa ancora esattamente quale sarà il risultato finale, perchè quasi nessuno fa i conti precisi e neppure approssimativi. Dico questo, intendiamoci, non perchè abbia timore di urtare gli interessi dei grossi speculatori, dei quali non mi importa nulla, ma perchè mi interessano coloro che lavorano, che producono, mi interessano i piccoli modesti proprietari che noi metteremo nei guai, costringeremo a vendere il terreno, anche perchè non troveranno facilmente compratori e saranno costretti a svendere. E questo è il guaio più grosso. Sarebbe il male minore se una volta venduto il terreno i piccoli agricoltori potessero acquistare delle obbligazioni o dei buoni del Tesoro e con questi poter vivere di rendita. Onorevoli colleghi, essi in realtà non troveranno i normali compratori, perchè voi sapete che gli speculatori hanno già in previsione di allungare le mani su quei pezzettini di terreno e consentitemi, scherzando,... di deplorare di non

esser anch'io proprietario di almeno un milione di metri quadri di terreno fabbricativo perchè sarei lietissimo di pagarne le relative tasse. Ma, quando ragioniamo sul valore dei terreni, dobbiamo estendere la nostra indagine per tutto il territorio nazionale. Io conosco la zona dell'oltre Po Pavese dove il terreno è collinoso. Ebbene anche là i prezzi sono altissimi, gran parte di questi terreni sono coltivati a vite, e superano di gran lunga nella realtà le tre quattro volte il valore dominicale che si vorrebbe prendere come misura per applicare la tassa. Occorre quindi una norma che consenta di mantenere fermi i terreni agricoli e di applicare questa legge a terreni che per la loro posizione e per il loro valore realmente possano diventare fabbricabili. Ecco quindi la ragione del mio emendamento tendente a portare la valutazione a dieci volte il valore dominicale.

Torno a ripetere: questa gente, questi piccoli proprietari agricoli sopporteranno questa tassa annuale? Questo è il problema che dobbiamo porci. Non limitiamoci a guardare solo agli speculatori e all'Immobiliare che è una grossa impresa di costruzioni. Sicuramente l'Immobiliare potrà pagare, perchè si rifarà sui prezzi di vendita. Essa fa di mestiere la compra-vendita dei terreni, la costruttrice di immobili. Ma come l'Immobiliare ci saranno in Italia un migliaio di queste aziende e non più. Citando l'Immobiliare abbiamo citato il caso limite, perchè essa è il più grosso proprietario di terreni fabbricativi che esista in Italia e ha finalità più industriali che di speculazione. Ma se mettiamo insieme gli altri, in confronto alla rimanente massa del territorio nazionale che noi porremo sotto la iugulatoria di questa legge, vedremo che si tratta di milioni di proprietari per cui io mi permetto di pregarvi di riflettere su quanto sto dicendo nella mia attuale esposizione, perchè ciò formi la base della discussione.

Bisogna inoltre determinare la misura dell'imposta. Quando noi andassimo ad applicare il due per cento come minimo, che poi sale per i comuni oltre il milione di abitanti al quattro per cento...

RODA. Questo per i primi due anni. Poi entrerà in funzione l'altra tabella a prezzi di terreno inferiori.

MARINA. Lei sa meglio di me che i funzionari, siano del Comune che dello Stato, non fanno mai marcia indietro. Quando avranno sentito lo zuccherino della possibilità di incassare un'imposta in una determinata misura, non torneranno certamente indietro. Queste cose io le capisco e sono il primo a giustificarle. Ma ripeto ancora: questa è una tassa di grandissima importanza per tutti i Comuni. Ecco perchè io dico: limitiamo l'aliquota pei primi due anni al mezzo per cento e facciamo l'esperimento su questa base. Con il mezzo per cento noi potremo essere certi di applicare un'equa tassazione e permetteremo a coloro che sono proprietari di questi tipi di terreno di denunciare il vero valore o presso a poco, avuto riguardo al fatto che con questa tassa entriamo in un campo in cui l'elasticità della valutazione è difficilissima. Chi mi dice infatti che un terreno che si prende in esame valga mille, piuttosto che mille cinquecento o duemila al metro quadro? È una cosa assolutamente impossibile a determinarsi con esattezza perchè la concorrenza che verrebbe a nascere, se moltissima gente vendesse i terreni, sarebbe tale per cui i prezzi diventerebbero assolutamente incontrollabili nelle loro cospique oscillazioni. Questa è la ragione per cui ho proposto anche in tale senso che la base debba essere ridotta allo zero cinquanta per cento senza modificazioni per i grandi Comuni. I grandi Comuni infatti hanno i grandi valori che consentono introiti di gran lunga maggiori dei piccoli comuni sullo stesso bene tassato. Il metro di terreno fabbricativo che a Cusano Milanino vale mille lire al metro quadrato come minimo, a Milano vale almeno 10 mila! Il che vuol dire moltiplicare 0,50 per 10 mila anzichè per mille: e incassare 500 lire dove il piccolo comune ne incassa solo 50, il grande comune cioè incassa dieci volte tanto. E per quale motivo ci deve essere progressività nell'imposta? Ma neanche per sogno! Ed anche per questo ho proposto l'emendamento, perchè a mio giudizio nel nostro sistema tributario solo una tassa deve essere progressiva: la complementare.

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

(*Segue* MARINA). Vi è poi la questione della detrazione. Il collega Braitenberg ha messo in evidenza giustamente un fatto: se la persona fisica è una sola voi detraete 50 mila lire; se sono due — e sono moltissimi i casi: due fratelli, due sorelle, fratello e sorella — o tre o quattro, perchè dovete costringere questa gente a dividere il lotto del terreno a scapito anche della stessa coltura? In questo senso mi sono permesso di proporre un emendamento che è leggermente correttivo di quello che proponeva il senatore Braitenberg: ho proposto cioè che per la prima persona fisica la detrazione resti di 50 mila lire, quando il terreno è intestato a due persone la detrazione si riduca a 40 mila lire pro-capite, quando queste persone sono tre a 30 mila lire e quando sono quattro o più di quattro a 25 mila lire a testa. Così mi pare di aver contemperato con una certa equità la possibilità di non far frazionare il terreno lasciandolo intestato agli attuali intestatari e di fare avere a ciascuno di essi il beneficio della detrazione.

Vi è poi un altro motivo, sul quale nel disegno di legge non ho trovato traccia, ma sul quale vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e dell'onorevole Ministro: ed è la questione dell'esproprio. Quando il terreno viene espropriato, dovrebbe essere utilizzato dall'ente che l'espropria, perchè in caso contrario non ci sarebbe nessuna ragione per addivenire all'esproprio. Infatti la formazione dei cosiddetti demani comunali, come sappiamo, può essere una somma di guai per i piccoli Comuni, mentre è una norma costante per i grandi Comuni, che sono perfettamente attrezzati e che eseguono normalmente tali operazioni di esproprio e di acquisto. Allora, io vorrei si stabilisse che, se qualcuno, per sue ragioni particolari, ha creduto opportuno espropriare un terreno e non lo utilizza, entro il quinquennio il terreno deve tornare al suo antico proprietario, senza alcun gravame e alcun onere per il proprietario che lo deve ricevere di ritorno. Ciò mi sembra equo e giusto, perchè altrimenti daremmo luogo a delle espropriazioni senza senso e daremmo la facilità di fare il proprio comodo a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, dicono: « Quel terreno mi piace; lo esproprio ». In previsione di che cosa? « Voglio costruire una determinata casa popolare ». Quando? Costui non ha i mezzi, non ha lo scopo, perchè in moltissimi Comuni — diciamolo francamente — se non si tratta di Comuni che hanno possibilità di uno sviluppo industriale, difficilmente si costruiranno le case popolari perchè tutti tendono a farsi la loro casetta di uso famigliare, che è una cosa ben diversa dalla casa popolare adatta per più famiglie. Per questo io intendo presentare un emendamento aggiuntivo, che non ho ancora potuto articolare ma che articolerò, il quale consenta il ritorno senza spese al vecchio proprietario del terreno che non fosse utilizzato entro i cinque anni.

Per l'utilizzazione parziale ho qualche cosa da rimarcare. La legge ha indicato una determinata misura per cui la riduzione dell'imposta avviene. Si dice che la riduzione dell'imposta è del 50 per cento se l'utilizzazione è solo per il 25 per cento il metro cubo della possibilità di costruzione su un'area. Onorevoli colleghi, io vivo in una città che sotto questo riflesso è sciagurata dal punto di vista urbanistico e che si chiama Milano. Milano è una giungla di cemento ed io mi ribello a pensare che da oggi in poi si vada avanti a costruire a Milano con quei criteri — permettete la parola — cretini con cui si va avanti ora. Consentitemi di proporre anche in questa materia la possibilità di ridurre la percentuale indicata per invogliare la gente a costruire anche in misura notevolmente minore della possibilità teorica di sfruttamento dell'area così come prevedono i piani regolatori in genere e specialmente quello sciagurato piano regolatore degli interessi privati che è il piano regolatore di Milano. Perciò mi sono permesso di proporre un emendamento che riduca dal 25 al 15 per cento il primo scatto, dal 15 al 40 per cento il secondo e sopra il 40 per cento la possibilità della esenzione totale dall'imposta.

Vi è un altro aspetto del provvedimento ed è l'incremento di valore delle aree. Onorevole Ministro, l'incremento di valore come si determina, con quale termometro, con quale metro, con quale misura? È un problema grosso perchè non si parla di pezzettini di terreno

ma di tutto il territorio nazionale. Mi sono permesso anche qui di suggerire una drastica riduzione dell'aliquota indicata nel disegno di legge, che è il 15 per cento come tassa sull'incremento di valore. Ci sono delle aree che possono ruotare vertiginosamente e pagare continuamente questa tassa. Ci sono delle aree che, essendo agricole, sia nelle città che nei paesi, per il fatto che sono di alto valore intrinseco possono e devono pagare la tassa. A mio avviso, per questi casi mi sono permesso di indicare la riduzione al 5 per cento. Potrà sembrare basso, ma pensate quante volte un'area di fabbricazione, in generale nelle grandi città che hanno sviluppo, passa di mano in mano prima che possa trovare il suo sfruttamento perchè è la materia prima base per le imprese di costruzione. Il 5 per cento su un valore che si ripete continuamente ad ogni trapasso è una tassa cospicua se applicata sul valore reale; sempre seguendo il mio concetto che è bene che la aliquota sia bassa perchè il contribuente con l'ufficio dell'imposta non abbia troppo a litigare sul valore, le parti in contrasto avranno facilitata la possibilità di intendersi perchè quando applichiamo le basse aliquote è più facile l'intesa, è più facile al contribuente dire la verità. E naturalmente, sempre a questa stregua, per gli stessi terreni che rimangono invenduti durante 15 anni, io mi sono permesso di proporre la riduzione dal 15 al 10 per cento anche attraverso un logico ragionamento che è questo: il 10 per cento calcolato sul valore del terreno al 15° anno è notevole, perchè verrà applicato sul massimo del valore che dovrebbe raggiungere il terreno dopo il 15° anno e siccome questa è una imposta *una tantum*, quasi una specie di tassa patrimoniale legata a quel terreno, mi pare che sia equo stabilire nella misura del 10 per cento l'imposta da pagarsi una volta tanto per i terreni che sono rimasti invenduti e che possono far parte di aziende agricole altamente specializzate.

L'articolo 30 poi ha un inciso che vi voglio leggere: « Il Comune provvederà inoltre di propria iniziativa a detrarre dal valore delle aree le maggiorazioni dovute a svalutazioni monetarie secondo i dati risultanti dagli indici ufficiali degli aumenti di valore di proprietà agricole accertate censuariamente ». Vi dico subito che io sono nettamente contrario ed ho chiesto la cancellazione di questa parte dell'articolo. Non possiamo, non dobbiamo in una legge parlare di svalutazione monetaria. La svalutazione monetaria nei confronti delle cose si verifica materialmente da sè; il terreno che valeva poniamo 1000 lire se la svalutazione, come si dice in questo articolo, veramente opera ed è in atto, varrà poi 2000-2500 lire. Quindi il valore è in sè e per sè compreso nella denunzia che deve essere fatta annualmente e non occorre parlare di svalutazione monetaria a cui noi siamo contrari per principio. Anche questo punto della legge io ho fatto oggetto di emendamento ed ho chiesto che l'« annualmente » sia spostato a 2 anni, ossia al biennio, perchè ho visto nella mia pratica professionale che nel giro dell'anno non si esauriscono mai le contestazioni, le trattative, le denunzie. Perciò io mi sono permesso di proporre questa correzione e di ritornare a quello che era il buon tempo antico quando nel biennio realmente si potevano regolare tutte queste faccende, perchè allora si era constatato che in un solo anno è impossibile esaurire tutto il processo di revisione delle imposte e dei valori. Ecco perchè penso che questo mio suggerimento possa trovare accoglimento.

Credo di aver esaurito o quasi il mio dire, perchè mi sono preoccupato sostanzialmente di far sì che questa legge, che sarà fondamentale per la economia finanziaria del Comune, sia una buona legge, una onesta legge scaturita dalla buona volontà di tutti, con l'accordo di tutti, con il pensiero di tutti, perchè veramente sia quella che consenta ai Comuni di rinsanguare le loro finanze e non turbi il processo produttivo e lavorativo dei contribuenti. Questa legge ha le sue basi fondamentali nel risanamento di queste finanze ma deve essere fatta con equità, con equilibrio e con giustizia. Io continuo a dire, e ripeterò sempre, che per conto mio le basi fondamentali devono essere quelle che ho esposto nel mio intervento e cioè aliquote minime, giusti imponibili, variazioni dei canoni e delle imposte ogni due anni. Con questo ho finito e formulo anch'io l'augurio che la legge vada in porto rapidamente nell'interesse generale del Paese. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Porcellini. Ne ha facoltà.

PORCELLINI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, permettete che per breve tempo io vi intrattenga sul disegno di legge n. 1181 presentato dall'onorevole ministro Romita.

Dopo un lungo travaglio, finalmente, siamo qui a discutere di un provvedimento legislativo coraggioso che ha messo a rumore una categoria abituata a guadagnare in modo illecito, una categoria che tanto danno ha recato alla Nazione. Come sindaco di un Comune che, come tanti altri, viene escluso dai benefici della legge, mi sento in dovere di muovere critiche ed obbiezioni, con l'intento sempre di rendere più efficace la legge stessa.

Il disegno di legge rappresenta in primo luogo lo strumento atto a realizzare il fine proposto di rendere possibile agli enti che hanno la finalità di costruire case popolari e popolarissime, l'acquisizione dell'elemento essenziale, e cioè il terreno fabbricabile, a prezzo equo. Detto strumento viene ravvisato nella formulazione da parte dei Comuni di piani di fabbricazione per le zone da destinare all'edilizia popolare. Si fa quindi obbligo ai Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti di provvedere alla formulazione di piani e finalmente si stabilisce che possono essere autorizzati a provvedere in tal senso quei Comuni nei quali siasi verificato un incremento demografico non inferiore al 10 per cento in base al censimento del 1951, rispetto a quello del 1936.

Non bisogna dimenticare che l'edilizia popolare, nel suo sviluppo, trova la sua ragione prima nelle conseguenze degli eventi bellici, in quanto è alle distruzioni della guerra che risale il grande bisogno di alloggi, al quale si aggiunge il fenomeno dell'urbanesimo. Oltre a questi due fattori altra causa è quella del migliore tenore di vita della nostra popolazione, perchè la nostra popolazione non si adatta più a stare come una volta in case inadatte, insufficienti, come vani, e specialmente quando si formano i nuovi nuclei familiari, per prima cosa si domanda una casa, e mi pare che noi dobbiamo andare incontro a questo desiderio dei giovani che vogliono crearsi una famiglia.

Mentre per il fatto dell'urbanesimo si provvede nella legge, e viene tenuto in considerazione, con la condizione dell'incremento demografico, per il godimento delle provvidenze di cui al disegno di legge, il fattore più importante, invece, quello delle distruzioni per eventi bellici, non viene tenuto in alcun conto. Si può obiettare che vi sono molte leggi in vigore per favorire la ricostruzione e la costruzione, ma l'obiezione secondo me non è valida, solo che si pensi al fatto che mai saranno sufficienti le provvidenze intese a risanare le profonde piaghe che la terribile guerra ha lasciato nelle nostre città. E permettete che io, per esperienza personale, come sindaco della città di Fidenza che ha avuto il 75 per cento di case distrutte, 45 per cento completamente distrutte e 25 per cento fortemente danneggiate, una cittadina florida che in pochi minuti fu rasa al suolo, permettetemi che vi dica che con l'aiuto del Governo, con l'aiuto dello Stato, e specialmente del ministro Romita qui presente, si è dato subito inizio alla ricostruzione della cittadina, la quale oggi è diventata veramente una bella cittadina, unico beneficio delle distruzioni avvenute. Però il compito non è finito. Per provvedere a queste immani distruzioni che hanno provocato molte vittime umane, il Comune ha ottenuto l'autorizzazione per un piano di ricostruzione, che dovrebbe essere già esaurito se le lungaggini burocratiche e molte volte la mancanza di fondi non avessero fatto sì che questo piano, che doveva essere completato in pochi anni, oggi non sia che all'inizio.

Da tale punto di vista c'è da chiedersi se sia auspicabile una limitazione dell'obbligo della formazione dei piani di edilizia popolare ai soli Comuni superiori ai 100 mila abitanti o se invece non sia preferibile dare ai Comuni che si trovano in determinate condizioni, indistintamente la facoltà di redazione del piano per usufruire delle provvidenze del disegno di legge.

Si può verificare senz'altro che queste ultime siano assai più auspicabili per Comuni di popolazioni assai inferiore, ma nei quali le conseguenze della guerra, come dicevo prima, si sono fatte più sentire, con una percentuale maggiore di distruzioni.

Non è un mistero che vi sono Comuni di modesta entità in cui la costruzione di nuovi alloggi a tipo popolare e popolarissimo rappresenta ancora un problema attuale e realmente pressante. Vi sono ancora molte famiglie condannate a vivere in abitazioni malsane e in tuguri e quella provvidenziale legge che doveva venire incontro alle esigenze di questa gente è risultata, non dico inutile, ma insufficiente. Di questo me ne vorrà dare atto l'onorevole Ministro.

È ben vero che c'è la legge urbanistica sull'obbligo della redazione di detti piani regolatori, la quale fissa dei termini per la loro elaborazione, ma nulla vieta che i benefici previsti nel disegno di legge possano estendersi a quei Comuni che abbiano ottemperato in un determinato tempo alla redazione dei piani.

Concludendo, io esprimo l'avviso che col disegno di legge si dia indistintamente a tutti i Comuni la facoltà della redazione dei piani di edilizia popolare purchè per essi sussistano le seguenti condizioni:

1) incremento demografico non inferiore al 10 per cento, in base al censimento del 1951 rispetto a quello del 1936;

2) abbiano subìto gravi distruzioni in conseguenza degli eventi bellici o calamità naturali ed abbiano vigente un piano di ricostruzione;

3) siano dotati, all'entrata in vigore della legge, di un piano regolatore approvato o in corso di approvazione da parte degli organi governativi competenti. Il disegno di legge prosegue poi fissando le modalità di formulazione, pubblicazione e approvazione dei piani di edilizia popolare, e successivamente le modalità per l'acquisizione delle aree. A tale riguardo si osservi, in linea generale, come dette modalità siano informate a sorpassati criteri, da cui deriva una pesantezza burocratica davvero rilevante, tanto che in molti casi i Comuni desisteranno da azioni di esproprio, dato che esse sono destinate, nel migliore dei casi, a trascinarsi per lungo tempo.

Occorre rivedere dette procedure, onde dar loro una maggiore sveltezza, in relazione ai tempi attuali. In ciò potranno ottenersi senz'altro dei buoni risultati demandando agli organi periferici attribuzioni previste attualmente per gli organi centrali, come ad esempio nel caso contemplato dall'articolo 16, ossia quello del proprietario che inizia la costruzione e non la termina nel periodo fissato. In tal caso il Ministro dei lavori pubblici promuove l'espropriazione della costruzione per completarla. Si chiede se, in tale evenienza, non basti promuovere l'espropriazione tramite il Prefetto od il Provveditore alle opere pubbliche.

A proposito di detto articolo 16, si osserva che esso prosegue disponendo che non può farsi luogo all'espropriazione se il ritardo sia stato causato da forza maggiore. Egregio signor Ministro, con tanti emeriti e valenti avvocati, la terminologia del caso di forza maggiore mi pare che sia troppo labile e si presti a troppe scappatoie. Quindi, ad evitare che si ottenga la nullità del provvedimento, crederei opportuno adottare un'altra formula che non si presti, sin dall'inizio, a liti a non finire.

L'articolo 20 stabilisce che l'aliquota del 20 per cento, di cui all'articolo 6 della legge concernente l'imposizione sull'incremento di valore dei beni immobili, sia destinato, con precedenza, dal Comune alle spese per acquisto od espropriazione delle aree, a norma del disegno di legge concernente le imposizioni sugli incrementi di valore dei beni immobili, ed alle spese dei servizi di carattere generale (servizi pubblici, fognature, acquedotti, gas e strade). Questo è l'unico riferimento che, secondo me, il disegno di legge in esame ha con quello, diremo così, parallelo, della imposizione sull'incremento di valore dei beni immobili.

Ora è da sollevare una obiezione di fondo, che credo sia importante e che riguarda lo scarso concatenamento dei due disegni di legge. Con questa obiezione si vorrebbe evitare il pericolo dell'estrema confusione nella realizzazione pratica dei due disegni di legge, distinti e separati, ma che possono avere in fondo una unica finalità, pur portando a diversi risultati immediati: il primo cerca di eliminare la speculazione privata eccessiva e tanto dannosa alla collettività; il secondo tende alla acquisizione agli enti di aree per l'edilizia popolare e ad un gettito di imposta comunale. Io ritengo che si debba fare in modo che i due progetti siano coordinati sì da rendere possibile il raggiungimento dei risultati che i due disegni stessi si propongono: unitamente a quel-

lo di una specifica azione calmieratrice del mercato delle aree fabbricabili da parte dei Comuni, si deve rendere possibile ed attuabile da parte dei Comuni l'acquisizione delle aree di espansione degli aggregati urbani, sia per la edilizia popolare, sia per le cessioni a terzi, con i vincoli previsti sull'entità dei prezzi, e per chi comunque intenda costruire, in conformità del piano regolatore, edifici dal tenore un po' più elevato di quello popolare. Mi pare che agendo soltanto per le case di tipo popolare o popolarissimo noi non teniamo conto che si possono costruire anche altre case, che non abbiano il carattere della casa di lusso e che nello stesso tempo non siano popolari.

L'imposizione di esproprio dovrebbe potersi espletare anche sulle aree di particolare importanza per la loro posizione, sulle quali esistono ancora fabbricati distrutti dalla guerra, per le quali i proprietari, o per noncuranza o per errato calcolo speculativo o per qualsiasi motivo, non abbiano provveduto a ricostruire a dieci anni dalla fine della guerra, nè diano segno di volerlo fare entro un determinato periodo. Talvolta per trascuratezza o per un senso di civismo molto limitato, i proprietari continuano a mantenere dei ruderi che altro non servono che a rovinare l'estetica di certe zone. Il Comune non ha nessuna possibilità di imporre a questi signori di ricostruire. In tal caso i Comuni, oltre al decisivo intervento ed impulso per la scomparsa di questi ruderi mal sicuri, anti-igienici, anti-estetici, verrebbero a disporre di varie estensioni ubicate nella planimetria cittadina, da poter cedere a prezzo equo, sì da averne un'effettiva ed efficace azione calmieratrice delle aree fabbricabili, ciò che non si otterrebbe con il disegno di legge Romita, in quanto esso si riferisce soltanto a determinate aree, e precisamente a quelle rientranti nei piani di edilizia popolare.

Credo che questo problema vada risolto, perchè non si può ammettere che i proprietari abbiano il diritto di conservare aree sulle quali sorgono ruderi ad obbrobrio della città e frustrando l'intenzione delle amministrazioni di rendere presentabili le loro città anche allo sguardo dei turisti.

Il disegno di legge mi pare che non aggiunga molto alle possibilità che i Comuni già hanno. Infatti questi sono in grado sin da ora di far dichiarare opera di pubblica utilità la costruzione di un determinato lotto di case popolari, ottenendo che l'area, sulla quale le case debbono essere costruite, venga acquisita dal Comune per mezzo di espropri. Nel caso in cui il Comune disponga di un piano regolatore, le leggi vigenti gli forniscono mezzi per procedere all'esproprio delle aree occorrenti all'attuazione del piano. Se tale piano manca, il nuovo disegno di legge prescrive l'adozione di un programma di fabbricazione che comporta una lunga via burocratica e quindi una larga perdita di tempo.

Il disegno di legge risulta ispirato ad un eccessivo spirito accentratore e non tiene conto dell'autonomia degli Enti locali e della necessità di evitare l'ingombrante intervento degli organi centrali, con tutto il rispetto che io ho per essi. Così tutti gli atti, una volta approvati dal Consiglio comunale, apposti all'albo comunale, trasmessi al Provveditorato alle opere pubbliche, sottoposti al giudizio della sezione urbanistica regionale, devono essere trasmessi al Ministero dei lavori pubblici. I piani devono quindi essere approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. È il caso di chiederci ancora una volta se non si debba cominciare, almeno nelle leggi nuove, ad applicare un po' di Costituzione, rispettando la autonomia dei Comuni e attuando soprattutto quel decentramento delle funzioni amministrative che è uno dei capisaldi della Costituzione repubblicana.

Nel caso che ci interessa, il piano dovrebbe diventare operativo una volta approvato dal Consiglio comunale, prescrivendo tutt'al più il controllo del Provveditorato alle opere pubbliche regionali.

Dal punto di vista economico il disegno di legge reca ai Comuni risultati pressochè trascurabili. Sono previste infatti due forme di acquisto: la cessione bonaria e l'esproprio. In caso di cessione bonaria il prezzo d'acquisto delle aree è pari al valore determinato dall'articolo 46 del testo di legge sull'edilizia popolare, aumentato di un ventesimo. Il collega Marina ha espresso la sua opinione riguardo ai piccoli Comuni; io invece intendo difendere anche i piccoli Comuni.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche i borghi? (*Ilarità*).

PORCELLINI. No, i borghi no! (*Commenti*). Dovrebbe saperlo l'onorevole Ministro, perchè è stato il primo che ha iniziato la ricostruzione di Borgo San Donino, che ora non è già più Borgo San Donino. Ad ogni modo, io difendo non solo Fidenza, ma tutti i piccoli Comuni.

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso dispone, come dicevo prima, che alla formazione dei piani provvedano i Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti. È evidente il carattere restrittivo di questa posizione, che esclude dall'obbligo tutti i Comuni non capoluoghi di provincia e tutti i capoluoghi di provincia che non raggiungono i centomila abitanti. È da tener presente il fatto che con popolazione superiore ai centomila abitanti sono solo 22 capoluoghi di provincia su 91. Per tutti gli altri Comuni è prevista una possibile autorizzazione, dietro presentazione di apposita domanda indirizzata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche, che, su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa, può emettere un decreto.

È ovvio che ne risulta un ulteriore appesantimento burocratico a cui debbono sottoporsi tutti i Comuni d'Italia ad eccezione dei 22 che hanno una popolazione superiore ai centomila abitanti. Dato ciò, io credo sia necessario modificare il primo comma dell'articolo 2, nel senso che a provvedere alla formazione dei piani siano obbligati per legge tutti i Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti.

Passiamo all'articolo 4. In questo articolo il Ministro proponente non comprendeva, fra gli enti che possono richiedere le aree edificabili in base alla presente legge, le cooperative di abitazione, che sono state incluse dalla 1ª Commissione permanente. È evidente che le vere società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci debbono essere comprese indipendentemente dall'ottenimento o meno del contributo statale. E credo, onorevole Ministro, che lei non abbia alcun fatto particolare contro le cooperative!

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ne ho tanti dispiaceri. (*Ilarità*).

PORCELLINI. Va bene, ma siamo cresciuti in un ambiente in cui ci hanno insegnato che la cooperativa è utile alla collettività, e non bisogna dimenticarlo. Io credo che si dovrebbe anche esaminare se non sia il caso di includere tra questi enti anche i consorzi regionali per la ricostruzione, di cui alla legge n. 409.

È da rilevare inoltre il particolare di specifica importanza che la Commissione ha eliminato: il disposto della lettera *c*) dell'articolo 9 del testo governativo che precisava che le aree edificabili potevano essere richieste dagli enti indicati dall'articolo 16 del testo unico della legge sull'edilizia popolare ed economica approvata con regio decreto 28 aprile 1938 e successive modificazioni e integrazioni, che avessero ottenuto la concessione di contributi. Tale articolo nel nuovo testo precisa il carattere popolare e popolarissimo delle costruzioni e poichè le aree edificabili devono essere destinate esclusivamente a tutti quegli enti che assicurino la costruzione di case di questo tipo necessita, a nostro parere, che il riferimento all'articolo 16 del testo unico suddetto sia riconfermato e infine che siano compresi nel beneficio anche i lavoratori singoli che costruiscono la casa per la propria famiglia. Perchè si devono escludere quelli che hanno la possibilità di fare una casa che corrisponda a tutte le leggi e disposizioni comunali?

Se i Comuni hanno un piano regolatore, se hanno una commissione edilizia e se un privato si mette in condizione di poter fabbricare una casa per la sua famiglia, perchè non dobbiamo dare anche a lui il beneficio di poter avere il terreno a condizioni possibili? Si aiuterebbe così quella parte della popolazione, dei cittadini che con dei sacrifici hanno accumulato una piccola somma per farsi la loro casetta.

Ecco perchè insieme ai miei colleghi ho presentato un emendamento affinchè sia considerata anche questa possibilità.

La Commissione che è incaricata di indicare le aree da espropriare e da acquistarsi era inizialmente limitata ad un numero di rappresentanti dei vari enti non rispondente ad una adeguata e concreta rappresentanza degli enti qualificati e interessati, alcuni dei quali non erano stati compresi dal Ministro

proponente e che la nostra Commissione permanente ha invece incluso, modificando l'ordine di precedenza. Va notato però che, sia nel testo governativo che nel testo modificato dalla Commissione, l'articolo 10 non comprende nella Commissione i rappresentanti della cooperazione, cioè i rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuto in base al decreto 14 dicembre 1947 e ratificato con modifiche dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. Così pure andrebbe incluso nella Commissione il capo della Commissione urbanistica regionale, che la Commissione finanze e tesoro ha escluso mentre dovrebbe essere mantenuto e in tal senso ho presentato un emendamento. È stato invece compreso il Capo della Sezione dell'I.N.A.-Casa, istituto che la Commissione ha escluso dal diritto di richiesta delle aree fabbricabili.

La modifica è di notevole importanza ed ha un valore. Noi proponiamo che questa Commissione sia presieduta o dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o dal Capo del Genio civile e non dal Prefetto. Il Presidente di questa Commissione, con tutto il rispetto che possiamo avere per i Prefetti, deve essere una persona tecnica e non credo che il Prefetto sia la persona più adatta.

Articolo 13. L'ordine di precedenza nelle concessioni delle aree edificabili dovrebbe essere fatto a favore degli enti previsti dall'articolo 9 che hanno la possibilità di procedere alla costruzione e a parità di condizioni dovrebbe essere tenuto conto dell'ordine previsto dal citato articolo 9 modificato dalla Commissione del Senato.

Articolo 16. Credo che sarebbe una bella cosa sopprimerlo.

All'articolo 18, con l'emendamento presentato da me e da altri colleghi, è necessario aggiungere che « le stesse disposizioni non si applicano nemmeno alle aree già in possesso agli Enti citati all'articolo 9 quando, su parere del Genio civile, i loro programmi di costruzione di case popolari ed economiche siano riconosciuti attuabili ».

Onorevole Ministro, io le do atto della validità delle proposte contenute in questo disegno di legge che è inteso a contenere il fenomeno della speculazione sulle aree fabbricabili, fenomeno di cui il nostro partito indicò la gravità, sviluppando nel Paese una campagna di denunzia tale da interessare tutta l'opinione pubblica, finchè lo stesso Governo se ne è proposta la soluzione. Io voglio sperare che le solite forze interessate non riescano a fermare l'attuale legge. Onorevole Ministro, in altre occasioni lei ha dimostrato che, quando vuole, sa sormontare molti ostacoli, bruciando anche le tappe. Si impegni, dunque, per il sollecito varo di questa legge che, pur modesta ed incompleta, è un primo tentativo per frenare l'egoismo dei soliti detentori del capitale. Se lei provvederà con tutti i suoi mezzi al sollecito varo, avrà l'appoggio di tutti i galantuomini, di tutti gli italiani. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

Presentazione di disegno di legge e approvazione di procedura d'urgenza.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale » (1785).

Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della marina mercantile della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Il Senato dovrà pronunciarsi sulla richiesta della procedura di urgenza.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la richiesta della procedura di urgenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amigoni. Ne ha facoltà.

AMIGONI. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, è stato detto da molti che il provvedimento che istituisce una imposizione sulle aree fabbricabili, provvedimento che è stato sottoposto al nostro esame, è un provvedimento morale, perchè con esso si fa ritornare alla comunità quello che è conseguenza del suo sforzo di espansione. La necessità del provvedimento è stata resa più evidente dal ritmo di incremento delle aree edificabili in questi ultimi anni.

Per dovere di obiettività dobbiamo dare atto che il mercato delle aree fabbricabili ha subìto un periodo di depressione dal 1936 al 1948, nel quale anche a seguito dei fenomeni monetari il valore delle aree fabbricabili ha subìto delle flessioni di sensibile entità. Ma nel 1948-1949 si manifestano i primi sintomi di un deciso incremento di prezzi, incremento che in un primo tempo riassorbe le flessioni verificatesi negli anni precedenti, mentre successivamente assume aspetti e proporzioni patologici. È inutile qui ricercare quali sono stati i motivi del fenomeno. Indubbiamente vi concorsero diverse cause tra le quali la vivace ripresa edilizia, gli elevati contributi statali, l'imponente mole di opere pubbliche realizzate dagli Enti locali e, non ultimo, il convincimento dei proprietari di aree che il solo passare del tempo consentisse di aumentarne il prezzo senza alcun rischio.

Poichè è nei programmi governativi e nei voti di ogni italiano che anche negli anni futuri l'edilizia popolare e popolarissima debba continuare a svolgersi con ritmo crescente, è di tutta evidenza che la speculazione in atto non può essere ulteriormente ammessa.

Si è anche accennato al fatto che buona parte degli incrementi di valore sono dovuti alla realizzazione di opere pubbliche ed alla estensione dei servizi da parte dei Comuni, per cui è apparso doveroso che i proventi della imposizione debbano essere destinati ai Comuni stessi, anche per consentire loro la continuazione di un organico programma di opere e di estensione dei servizi in relazione allo sviluppo dei centri.

L'architetto Paladini valuta che nei centri della Toscana l'incremento di valore sia stato del 30 per cento circa per ogni anno con inizio nel periodo 1949-50.

Naturalmente si ha qualche differenza tra i centri considerati, sia relativamente alla data di inizio, sia alla percentuale di incremento; tuttavia i risultati dello studio citato sono sufficientemente omogenei per consentirci di considerare questo dato come elemento delle nostre considerazioni.

L'attuale legislazione fornisce ai Comuni la possibilità di colpire gli incrementi di valore delle aree col solo contributo di miglioria generica; una disposizione dell'articolo 236 del testo unico della Finanza locale esclude infatti dall'applicazione dei contributi di miglioria specifica le aree fabbricabili. L'applicazione del contributo di miglioria generica presenta poi, per la verità, difficoltà non facili da superare cosicchè molti Comuni non la tentano neppure, mentre le disposizioni che regolano l'applicazione del contributo di miglioria specifica, specialmente per le opere eseguite col contributo dello Stato, non sono certo adatte a facilitarla. Il gettito di queste due imposizioni è pertanto trascurabile, in tutti i Comuni, qualunque sia il colore politico dell'amministrazione che li regge.

L'onorevole Roda ha ieri criticato acerbamente e con accenti drammatici l'inerzia di « certe » amministrazioni che hanno applicato i contributi di miglioria in misura ridottissima; mi attendevo che concludesse esponendo i risultati ottenuti dalle amministrazioni del suo stesso colore politico ed in particolare di quella della quale egli è stato autorevole esponente per alcuni anni. (*Interruzione del senatore Roda*). Ma egli, prudentemente, si è astenuto dal farlo perchè se inerzia vi è stata, essa è stata generale coll'unica eccezione dell'amministrazione democristiana di Torino, che sta dimostrando che, se difficoltà vi sono nell'applicazione di questi tributi, esse sono in buona parte superabili quando veramente lo si voglia.

Ma torniamo alle aree fabbricabili ed alla situazione come si presenta in Italia. Di fronte alla inadeguatezza della legislazione vigente la attenzione del legislatore pensoso è stata rivolta alla precedente legislazione e cioè alle leggi cosiddette Giolitti del 1904 e del 1907.

Alcuni elementi essenziali di questa legislazione sono stati ripresi nei provvedimenti sottoposti al nostro esame; è tuttavia solo il caso di rilevare che la situazione attuale si presenta

in modo differente da quella che ha dato origine a questa legislazione e che le attuali esigenze ed esperienze postulano provvedimenti sostanzialmente diversi.

Non mi dilungherò ad esaminare i provvedimenti originali perchè il testo sottopostoci dalla 5ª Commissione si impone alla nostra attenzione come quello più completo. Questo testo è il frutto del tenace, diligente e profondo studio svolto in numerose sedute dalla Commissione e dell'apporto personale del ministro Andreotti e del Sottosegretario Piola oltre che, naturalmente, di quello veramente degno di particolare segnalazione del relatore.

È mancato invece il contributo dell'opposizione che ha praticamente disertato le sedute o vi ha partecipato senza recare alcun apporto al lavoro che si andava svolgendo.

Si può ben dire che il provvedimento che si sta per deliberare è stato voluto e realizzato dalla maggioranza governativa e in particolare dalla democrazia cristiana, anche se cogli interventi in Aula ora l'opposizione di sinistra tenti di dimostrare un apporto al lavoro di elaborazione della legge del quale non ci siamo mai accorti. Significativo il fatto che gli interventi dell'opposizione non hanno potuto non dare atto alla maggioranza della massa di studi e di lavoro compiuto, anche se genericamente si è affermato che si poteva fare di più e di meglio.

Siamo grati all'onorevole Roda dell'offerta che con gli emendamenti che egli ha annunciato ci sarà concesso di migliorare la legge, già buona, ma desideriamo assicurarlo che, mentre accetteremo le sue proposte che veramente daranno un apporto di miglioramento, non ci lasceremo trascinare a trasformare una legge seria e studiata in un complesso di disposizioni pericolose o inattuabili.

Ritengo opportuno e necessario, avendo preso parte alle discussioni che hanno portato alla formulazione del testo che la 5ª Commissione ci presenta, di illustrare schematicamente al Senato le caratteristiche del provvedimento e qualche ragione di perplessità che ancora rimane in noi. Premetto che ritengo il provvedimento degno della massima considerazione e della nostra approvazione anche se, probabilmente, perfettibile. Si è infatti innovato in un settore assai complesso nel quale si hanno numerose interferenze con altre norme di legge; e non può quindi recare meraviglia che vi sia la possibilità di perfezionamento.

Il provvedimento che viene sottoposto al nostro esame è profondamente innovativo nei confronti dei progetti di iniziativa parlamentare e di quello di iniziativa governativa pur avendo attinto largamente a questo ed a quelli. Le modifiche al testo unico della Finanza locale per quanto ha riferimento al contributo di miglioria specifica assoggettano al tributo le aree fabbricabili, tolgono la limitazione che il complesso dei contributi non debba superare il 30 per cento del costo dell'opera ed aumentano l'aliquota dal 15 al 25 per cento. Alla competente attenzione degli onorevoli colleghi non è certo sfuggita la portata delle innovazioni, per quanto io pensi che bisognerà introdurre nuove norme nel settore delle opere eseguite col contributo dello Stato e mi riservo di presentare i necessari emendamenti in questo senso. Ma la parte più importante e sostanziale del provvedimento è quella che offre ai Comuni la possibilità alternativa di due diverse imposizioni sulle aree fabbricabili o inedificate. Esse hanno alcune caratteristiche che potremo chiamare simmetriche, mentre altre le differenziano profondamente. La prima delle due imposizioni può, in certo senso, ritenersi derivata dalle leggi Giolitti, la seconda si può considerare invece derivata dalle norme tuttora vigenti relative al « contributo di miglioria generico »; sia l'una che l'altra sono tuttavia radicalmente innovative rispetto alle legislazioni originali. Per entrambe le imposizioni è prevista una certa retroattività, la tassazione è fatta sulle variazioni di valore, e infine si prevedono delle esenzioni soggettive ed oggettive. Le due imposizioni differiscono per il fatto che l'imposta sulle aree fabbricabili è annuale, mentre la altra matura ad ogni quindicennio, salvo il caso di vendita o di edificazione.

Ed esaminiamo i due provvedimenti singolarmente.

L'imposta sulle aree fabbricabili prevede per un breve periodo una tassazione con aliquote alte (e mi riservo di giustificare più avanti perchè ritengo alte queste aliquote); con questa forma si colpiscono in via pratica gli aumenti verificatisi nel recente passato. In un

secondo tempo la tassa è applicata sempre sul valore dell'area, ma è variabile in relazione alla variazione di valore di ogni singola area, verificatasi nell'anno precedente.

Gli onorevoli colleghi hanno certo rilevato che con questo sistema le aliquote che colpiscono gli incrementi di valore sono più elevate di quelle che possono apparire ad un esame superficiale della tabella. Così l'aliquota che colpisce un aumento del 100 per cento non è il 17,80 per cento, ma il 35,60 per cento dell'aumento, perchè essa si applica sul valore finale che risulta dalla somma del valore originario 100 e della variazione 100.

È previsto che i proprietari debbono denunciare obbligatoriamente le aree possedute in alcune zone e solo in determinati casi per il resto del Comune; all'articolo 9 sono elencati gli enti pubblici che possono acquisirle, se necessario espropriandole, sulla base del prezzo denunciato aumentato del 20 per cento.

Non ritengo di illustrare i diversi articoli del disegno di legge e le innovazioni introdotte nell'attuale legislazione, ma ritengo opportuno mettere in particolare rilievo il fatto che la legge consente il passaggio da un sistema di tassazione all'altro, mentre l'applicazione di una imposizione sulle aree diviene continua, il che, mi pare, sia una innovazione di grande portata.

Interessante e ben studiato appare il sistema delle esenzioni per le aree il cui valore non si distacca sensibilmente da quello agricolo; se non si vuole turbare il settore agricolo sarà forse il caso di ritoccare ancora i coefficienti moltiplicatori dei valori determinati in base alla legge n. 1044.

Ben studiato è pure il complesso delle esenzioni soggettive e oggettive, queste ultime accordate con importanti limitazioni, mentre sono previste opportune sanzioni in caso che taluno si sia voluto sottrarre con questo mezzo all'applicazione della legge. Di particolare rilievo la limitazione che le esenzioni di cui al punto *d*) dell'articolo 6 sono concesse solo nel caso in cui l'Amministrazione comunale sia d'accordo col richiedente.

Il provvedimento circa l'imposizione sulle aree inedificate prevede la possibilità di accertare e tassare le variazioni di valore verificatesi nei tre anni che precedono l'applicazione della legge. Dall'esame di insieme delle due imposizioni sulle aree mi pare chiaro che esse avranno, rispettivamente, maggiore o minore applicazione a seconda dell'andamento del mercato di questi beni. Infatti è da presumere che la maggior parte dei Comuni opterà per l'imposta sulle aree fabbricabili per i primi due anni, e successivamente continuerà nell'applicazione di essa solo se il mercato delle aree sarà attivo ossia se continueranno i forti incrementi di valore; non converrà invece mettere in essere la complessa organizzazione necessaria per l'applicazione di questo tributo se le variazioni di valore saranno limitate. In questo caso, converrà senz'altro optare per l'imposta sulle aree inedificate, meno complicato, salvo ritornare al sistema primitivo in caso di risveglio del mercato.

La legge in esame consente infatti in modo sufficientemente agevole, come si è già detto, il passaggio dall'uno all'altro sistema ed è quindi da prevedersi che le Amministrazioni comunali avvedute se ne avvarranno largamente. In via pratica quindi l'aliquota che interessa, per ora, di esaminare è quella prevista per i primi due anni di applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili.

Essa è stata oggetto di critiche da parte di taluni oratori che mi hanno preceduto perchè ritenuta eccessivamente ridotta. Per contrapposto gli stessi hanno poi fatto presente che le cifre presumibili del gettito dell'imposta sono tanto elevate che non si poteva pensare di raggiungerle. Per la verità bisogna riconoscere che le critiche sono state piuttosto generiche e debbo perciò pensare che il problema non sia stato bene valutato nella sua interezza, e che sia opportuno fornire al Senato alcuni elementi e cifre che servano ad impostare correttamente il problema.

Avvalendomi di funzionari dell'Ufficio studi dell'U.N.R.R.A.-Casas e di tecnici che qui desidero ringraziare per la intelligente collaborazione, negli scorsi mesi ho fatto svolgere alcune indagini a Roma, Milano, Firenze e in città minori. A Roma l'indagine è stata condotta con maggiore cura ed ha richiesto diversi mesi di lavoro perchè si è ritenuto di accertare l'estensione ed il valore dei singoli gruppi di aree che superano il valore di mille lire per ogni metro quadro.

Le verifiche fatte hanno confermato la diligenza e l'attendibilità dello studio; lo stesso onorevole Ministro mi ha fatto l'onore di effettuarne qualcuna di persona. Le aree che superano, a Roma, il valore indicato sono complessivamente circa 300 milioni di metri quadri ed il loro valore complessivo è stato valutato in circa 1.360 miliardi che, al netto del valore agricolo esente a norma dell'articolo 2, si riduce a 1.200 miliardi.

Nelle altre città le superfici ed i valori complessivi sono risultati assai minori. Prudentemente si può calcolare che il valore delle aree nelle città che superano il milione di abitanti (Milano e Napoli) si aggiri complessivamente intorno agli 800 miliardi e che il valore delle aree negli altri centri che applicheranno l'imposta sia di 10.000 miliardi ossia di sole cinque volte il valore delle aree nei tre maggiori centri.

Tenuto conto delle aliquote del 4 e del 2 per cento previste nel disegno di legge in esame il gettito dovrebbe essere di 280 miliardi, dico 280 miliardi. Se vogliamo essere ancora più prudenti e calcolare con larghezza esenzioni ed evasioni possiamo considerare che il gettito risulti di 200 miliardi. Anche così ridotta è una cifra che deve far meditare, specialmente in relazione alle possibilità monetarie, cifra alla quale non pensano certo i colleghi che hanno proposto drastici inasprimenti delle aliquote.

Ho già avuto occasione di esprimere il mio parere personale favorevole ad una sensibile riduzione delle aliquote proposte, debbo però dare atto al relatore proponente che l'imposta prevista, nei due anni in cui essa è fissa, pari complessivamente all'8 e al 4 per cento in relazione all'importanza dei Comuni, non può ritenersi eccessiva quando si ponga mente agli incrementi di valore verificatisi negli ultimi anni ed ai quali ho prima accennato.

Rimane sempre il problema monetario e bisognerà forse dilazionare nel tempo il pagamento dell'imposta, analogamente a quanto previsto per l'altra imposizione.

In base al disposto della legge i 200 miliardi di gettito dovranno per il 70 per cento, ossia per 140 miliardi, affluire al bilancio dei Comuni, che per la verità ne hanno grande necessità; mentre per il 30 per cento dovranno essere utilizzati, in quanto ve ne sia bisogno, per predisporre delle aree attrezzate per l'edilizia popolare da cedersi poi agli Enti costruttori.

È dunque opportuno esaminare se la percentuale destinata a questo scopo sia sufficiente; mi pare che si possa rispondere senza altro di sì a questo quesito.

Attualmente l'importo delle costruzioni popolari o popolarissime che beneficiano del finanziamento o di contributo dello Stato è di circa 150 miliardi.

Anche calcolando in 180 miliardi per ogni anno le necessità costruttive nei centri dove la legge troverà applicazione, si può senz'altro rilevare che la disponibilità supera, e non di poco, le necessità di finanziamento richieste ai Comuni per l'edilizia popolare, tanto più che le aree dovranno essere cedute a pagamento agli Enti costruttori.

Se si pensasse che i Comuni debbono affrontare un onere pari al 10 per cento delle costruzioni, il che non è, il gettito dell'imposta dei primi due anni basterebbe per il fabbisogno di 6, 7 anni. In via pratica si può ritenere sufficiente a sopperire alle necessità che fanno capo ai Comuni per l'edilizia popolare per almeno 10, 12 anni.

Mi pare che sia interessante un esame a parte di quanto potrà avvenire a Roma, che è il centro nel quale l'applicazione della legge in esame si presenta di maggiore interesse. Sulla base dei dati che ho avuto già l'onore di esporre, il gettito dei primi due anni per la città di Roma dovrebbe aggirarsi fra i 30 ed i 40 miliardi, di cui circa 10 da destinarsi all'edilizia popolare.

Poichè a Roma sarebbe augurabile sorgessero costruzioni popolari e popolarissime per 20-30.000 vani all'anno, con un onere di 10-20 miliardi, si richiedono a questo scopo da 60 a 90 ettari di aree attrezzate ogni anno.

Se si creano dei quartieri come previsti dalla legge Romita, le aree attrezzate non dovrebbero costare più di 1.500, 2.000 lire al metro, cosicchè il gettito dell'imposta nei primi due anni dovrebbe assicurare la possibilità di acquisto per un fabbisogno di 15 anni indipendentemente dai rientri per la cessione delle aree agli Enti costruttori ed a privati per costruzioni sussidiarie.

La conclusione alla quale ci conduce un attento studio della legge Andreotti emendata dalla Commissione e sottoposta alla nostra approvazione è dunque che si tratta di un provvedimento duro, pesante, che diverrà uno dei pilastri della finanzia comunale. Il provvedimento è però giustificato e per questo il gruppo della Democrazia cristiana del Senato darà voto favorevole alla sua approvazione.

Chiedo venia agli onorevoli colleghi se li intrattengo ancora pochi minuti per dire qualche parola relativamente al disegno di legge presentato dal ministro Romita.

Tale disegno di legge è stato messo in ombra, inevitabilmente, ma a mio avviso a torto, dalla risonanza dei provvedimenti di carattere fiscale.

La legge Romita integra, completa e giustifica, in un certo senso, la legge Andreotti e consentirà nel futuro all'edilizia popolare di svilupparsi razionalmente, creando centri organici e non caotici agglomerati di abitazioni.

È pertanto naturale che una cospicua frazione dei proventi delle imposte previste dalla legge Andreotti sia devoluta, con precedenza, ossia in quanto ve ne sia bisogno, alla realizzazione delle opere che consentiranno ai Comuni italiani di impostare e risolvere organicamente i problemi dell'edilizia popolare.

Il provvedimento ha riscontrato il generale consenso del Paese e del Parlamento e di questo il Gruppo democratico cristiano del Senato ha preso atto con vivo compiacimento, assicurando il Ministro presentatore del proprio voto favorevole al testo che egli stesso ha concordato con la Commissione. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore sui disegni di legge nn. 898, 946, 1020 e 1183.

TRABUCCHI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è sempre ragione di viva perplessità in chi si accinge a parlare di un tributo da istituire, tanto più se chi parla ha avuto una certa responsabilità nella stessa formazione della legge: perchè i problemi che si presentano a chi deve proporre la istituzione di un tributo sono vari e molto spesso si è spinti a considerare soluzioni diverse a seconda che si osservi piuttosto una faccia che l'altra dello stesso problema. È facile — lo riconosco — non dico, fare della demagogia, ma sostenere le proposte con affermazioni di natura precisa, quando si intende colpire una speculazione massiccia come è indubbiamente in certi periodi la speculazione sulle aree fabbricabili. È anche facile affermare che è necessario dare ai Comuni i mezzi economici e giuridici per acquisire aree fabbricabili, sia per case popolari, sia per opere pubbliche, sia per costituire demani comunali che possano, almeno per il futuro, garantire una certa solidità al patrimonio dei Comuni e la possibilità di tale intervento nella politica urbanistica da attuare uno sviluppo razionale dell'abitato.

Però è anche dovere di chi presenta un disegno di legge di natura fiscale, di chi lo elabora, di chi ne appoggia l'approvazione, preoccuparsi della vera incidenza del tributo e delle conseguenze economiche del tributo stesso.

In terzo luogo, ma non da ultimo, ci sono anche le conseguenze finanziarie che devono essere studiate.

Per questo devo ricordare a voi i dati che ha citato testè l'onorevole Amigoni, facendo presente quale sarà la portata del tributo proposto. Secondo i suoi calcoli, nei primi anni si dovrebbe avere un gettito di circa 200 miliardi all'anno. Quando si parla di impostare un tributo di 200 miliardi all'anno si comprende anche perchè ci sia stata in noi una certa perplessità, perplessità che abbiamo ritenuto di superare in relazione agli argomenti che modestamente vorrei in questo momento ricordare.

Anzitutto è apparso veramente corrispondente a giustizia accogliere l'istanza che veniva da molte parti, e di cui si erano avute eco nel Senato e nella Camera, perchè si arrivasse a colpire decisamente un reddito come quello delle maggiorazioni di valore delle aree, prettamente da speculazione, un reddito che non corrisponde affatto ad un lavoro e neppure, si può dire, corrisponde ad un rischio, essendo il rischio ridotto all'infinitesimo nelle situazioni in cui hanno operato gli speculatori di ieri. Chiunque sapeva che nelle condizioni in cui era l'Italia dopo la guerra era inevitabile che le aree

fabbricabili avessero un immediato aumento di valore e che per molto tempo il processo di aumento di valore dovesse continuare.

Quindi era logico che la speculazione si formasse, perchè non c'era neppure il rischio di perdere, ed è logico oggi che si cerchi di colpire tale speculazione, è logico anche, come ha detto il senatore Amigoni, che si cerchi di colpirla, non dico con effetto retroattivo, ma tenendo nel debito conto che nei patrimoni di oggi si è consolidata anche una parte almeno degli aumenti di valore verificatisi nel recente passato.

Per questo si giustifica la applicazione dell'imposta con le aliquote del 2 e del 4 per cento rispettivamente per i Comuni più piccoli e per i Comuni con più di 1 milione di abitanti, anche se è vero quello che ha detto il senatore Marina, che l'incidenza di questa aliquota sarà veramente notevole.

Si tratta di una questione di giustizia anche da un altro punto di vista: perchè deve essere reso possibile agli enti, che col contributo dello Stato o senza contributo dello Stato, lavorano e operano per cercare di sviluppare l'edilizia popolare di acquistare suoli edificabili a prezzi nei quali la tangente di speculazione non sia tale da assorbire praticamente gran parte del contributo destinato a facilitare le costruzioni e gran parte in sostanza dell'apporto di tutti i cittadini, attraverso lo Stato, alla ricostruzione edilizia.

Doppio scopo poi da questo punto di vista dovrebbe proporsi la legge: quello di ottenere un ribasso delle aree fabbricabili sul mercato e quello di far acquisire ai Comuni i mezzi per poter comprare le aree fabbricabili: ottenere un ribasso rendendo pesante la continuazione del possesso di aree e in chi ne può disporre, rendendo necessaria per arrivare a pagare le imposte, la vendita di una parte delle aree possedute: lo scopo sarà ottenuto se si realizzerà l'afflusso sul mercato di aree offerte, anche in maggior numero, se fosse possibile, delle aree richieste, onde ne conseguirà meccanicamente, per il gioco della domanda e dell'offerta, una riduzione dei prezzi finali di vendita: dall'altra parte, sarà possibile ottenere di portare i Comuni all'acquisto se si daranno ai Comuni, attraverso il gioco dell'imposta, i mezzi per acquistare le aree sulle quali subito, o in un certo numero di anni, sia poi possibile sviluppare l'industria delle costruzioni. Naturalmente i due fenomeni che si vogliono ottenere debbono essere studiati in relazione alle possibili reazioni che si avranno in conseguenza di una manovra certamente non lieve e certamente non leggera. Bisogna evitare anzitutto che un eccesso di offerta di aree sul mercato crei non soltanto la discesa dei valori relativi, ma anche l'impossibilità del pagamento da parte di coloro che non abbiano altri cespiti se non le aree fabbricabili. Per queste è stato proposto (e voi lo troverete nel testo di legge e negli emendamenti Amigoni) che il pagamento nei primi due anni possa avvenire con una certa rateazione in modo che l'acquisizione del danaro liquido per arrivare al pagamento non debba essere effettuata immediatamente, o con una sollecitudine tale da mettere in crisi il mercato: con la conseguenza di vedere una serie numerosa di aree o di proprietà messe all'incanto, specialmente piccole aree e piccole proprietà.

C'è poi l'effetto sulla circolazione.

Il senatore Montagnani l'altro giorno ci esponeva delle cifre e ci diceva che sono, se non mi sbaglio, 6 milioni di metri quadrati (e quindi anche a 1.000 lire il metro quadrato sono sei miliardi) le proprietà di una società immobiliare.

RODA. Ha detto 6 milioni di metri quadrati, invece sono 9 milioni e mezzo. Quindi peggio...

TRABUCCHI, *relatore*. Sei milioni di metri quadri a mille lire il metro corrispondono a sei miliardi, ma non sarà di 1000 lire, il prezzo medio, ma di almeno 10 mila lire al metro quadro. Partendo dai dati del senatore Roda avremo così circa 90 miliardi di proprietà immobiliari; con una tassa del 4 per cento, porteranno esattamente a 3 miliardi 600 milioni all'anno da pagare.

RODA. In questo caso sarebbe sempre poco.

TRABUCCHI, *relatore*. Non dico che sarebbe poco o tanto, dico che certamente 3 miliardi e 600 milioni non sono attualmente allo stato liquido nelle casse della Società di cui si parla, cioè della Società generale Immobiliare.

Presumibilmente anche la stessa Immobiliare, che rappresenta uno dei casi limite, dovrà o ritirare il denaro dalla circolazione, togliendolo alle banche, supponendo che abbia così forti disponibilità liquide, o procurarselo con la vendita delle aree, altrimenti sarà impossibile che si crei i mezzi per pagare; a meno che preferisca prendere a mutuo, sia pure dalle banche, il denaro necessario; comunque finirà col ritirare sempre il denaro dalla circolazione. (*Interruzione del senatore Roda*). Non ho detto che la Società di cui si tratta non abbia la possibilità di procurarsi il denaro; dico che avrà la necessità di ritirare quel denaro dalla circolazione. Quindi avremo un ritiro violento dalla circolazione che non si sa quali conseguenze indirette possa avere. Perchè ho parlato soltanto di una società, di quella società di cui tanto si discorre in questi giorni, ma che non è la unica possidente terreni nel comune di Roma.

Ecco dunque un secondo motivo per cui abbiamo ritenuto di proporre una larga rateazione nel pagamento: non influire eccessivamente sul mercato delle aree è il primo motivo, non influire eccessivamente sulla circolazione è il secondo. Perchè questa, come tutte le imposte, non soltanto deve avere un fondamento di giustizia ma deve anche funzionare equilibratamente senza scosse, per dare mezzi alla Pubblica amministrazione e in questo caso ai comuni, sia allo scopo di acquisire aree fabbricabili, sia allo scopo di far quadrare i bilanci.

A questo proposito sarà necessario chiarire (e la Commissione non avrebbe certamente niente in contrario ad accettare un emendamento in tal senso), quello che voleva fosse chiarito il senatore Minio, e cioè che per lo meno la parte del gettito della imposta che per legge deve destinarsi con criterio di priorità all'acquisizione di aree fabbricabili e alla realizzazione dei piani per l'edilizia popolare, debba essere considerata all'infuori delle entrate normali dei Comuni, cioè di quelle entrate dei Comuni che vanno a costituire il bilancio ordinario del Comune stesso, e sulle quali si deve far conto quando si autorizzano o si impongono le supercontribuzioni. È infatti chiarissimo a tutti noi che quanto meno il 30 per cento del gettito che ha una determinata destinazione, non può essere utilizzato nè per pagare gli impiegati, come si diceva ieri, nè per i bisogni di istituto, se così possiamo chiamarli, dei Comuni, altrimenti non potremo realizzare gli scopi che in modo specifico sono voluti. In questo senso voglio dare atto al senatore Minio che siamo perfettamente d'accordo con lui, ma limitatamente al 30 per cento. Naturalmente non può essere così per l'altro 70 per cento che entra nei bilanci comunali e deve andare tra le entrate ordinarie dei Comuni.

A questo proposito, ricorderemo che probabilmente si tratterà anche per il solo 70 per cento di una somma molto notevole nei primi anni; meno notevole, ma con carattere di maggiore costanza, negli anni successivi.

Sarebbe stato meglio se veramente fosse stato possibile distribuire il complesso delle entrate derivanti dall'applicazione del tributo, tra i vari Comuni italiani, per cui una buona volta si fosse potuto vedere la finanza locale assestata, come è nel desiderio di tutti noi. Purtroppo invece non sarà così; ci saranno alcuni comuni che trarranno da questa imposta un'entrata veramente notevole, mentre altri comuni, e purtroppo tra questi molta parte dei nostri comuni di montagna o dei comuni dell'Italia meridionale che sono particolarmente dissestati, neanche da questa imposta potranno trarre i mezzi per assestare le loro tristi finanze.

In relazione a queste finalità, che ha ritenuto assolutamente necessario prendere in considerazione, la Commissione si è trovata di fronte ed ha così esaminato i cinque disegni di legge presentati da varie parti del Parlamento, ma si è trovata anche di fronte alla necessità di esaminare una serie di studi fatti e da una parte e dall'altra, con intendimenti di parte e con intendimenti oggettivi, giuridici o economici, perchè il fenomeno, come è stato detto qui, non è nè fenomeno nuovo, nè fenomeno solo dell'Italia, e non è neppure un fenomeno del mondo moderno, se debbo credere a quello che diceva ieri il senatore Montagnani, secondo cui il fenomeno c'era anche a Ninive o a Babilonia.

MONTAGNANI. Non acuto nè organico come oggi.

TRABUCCHI, *relatore*. Comunque c'è stato. Allora avevano anche gli schiavi, e le cose potevano andare diversamente. Oggi per nostra fortuna, e riteniamo che possa continuare per lungo tempo così, non abbiamo schiavi nè lavoratori costretti al lavoro coatto e quindi il fenomeno si presenta certamente come più grave perchè noi dobbiamo lavorare su un'economia di gente libera, ed era certamente molto più facile provvedere anche al fenomeno dell'urbanesimo quando si lavorava, come forse in qualche parte del mondo si lavora tutt'oggi, in base al lavoro coatto.

MONTAGNANI. Come nelle colonie inglesi, francesi e portoghesi.

TRABUCCHI, *relatore*. Non ho poi fatto accenno alla Russia! (*Ilarità dal centro*). Non ho fatto nessun accenno parziale per una parte o per l'altra del mondo. Ma andiamo avanti, perchè mi pare che l'argomento meriti che si vada avanti senza accenni polemici.

Il fenomeno dunque non è nuovo e forse per questo ci siamo trovati di fronte ad una serie di studi fatti in passato ed in tempi più recenti, tutti orientati verso la necessità di avocare gli utili che derivano dalla speculazione sulle aree fabbricabili, ma contemporaneamente anche, perlomeno per molta parte, si trattò di studi non giungenti a risultati concreti, studi che consigliavano spesso l'adozione di provvedimenti di un tipo o dell'altro di imposta ma che facevano contemporaneamente presenti anche le conseguenze dannose del tipo di soluzione proposta.

Nello stesso esame della situazione italiana ci siamo trovati di fronte a posizioni assolutamente diverse per alcune città e per altre, per alcuni paesi e per altri, per zone turistiche e per zone senza movimento turistico, per zone con aumento di popolazione stabile e per zone con aumento di popolazione semplicemente stagionale, ci siamo cioè trovati di fronte ad ipotesi tanto diverse e tanto distinte, che abbiamo ritenuto assolutamente necessario articolare la legge su due imposte diverse: da una parte l'imposizione sulle aree fabbricabili e dall'altra imposizione sull'incremento di valore delle aree inedificate, ricalcata, diciamo così, sul vecchio contributo di miglioria.

È necessario che qui ci soffermiamo un momento per dire che cosa era lo strumento che fino ad oggi i Comuni avevano la possibilità di utilizzare; si trattava innanzi tutto di uno strumento fiscale che consisteva nel cosiddetto contributo di miglioria generica e di uno strumento di recupero di somme spese, il contributo di miglioria specifica. I Comuni avevano poi degli strumenti giuridici per acquisire la proprietà delle aree loro necessarie: e cioè soprattutto la legge sull'edilizia popolare ed economica.

L'uno e l'altro di questi strumenti non erano in condizione di poter bene funzionare. Non funzionava il contributo di miglioria generica, di cui del resto tutti credo abbiamo sentito parlare; tutti coloro che come me sono stati in Amministrazione, si sono domandati perchè se ne sentiva parlare, ma non si giungeva mai ad una concreta applicazione. A tutti sarà successo, come a me, che, quando domandai al Segretario generale del Comune perchè non si poteva usare quel tributo, mi sentii rispondere che si trattava di norme assolutamente inapplicabili e che le controversie che ne nascevano erano tali che si finiva per spendere per esse quel poco che si poteva ricavare dal contributo. Infatti il contributo di miglioria generica impostava un accertamento di valore di partenza di un determinato anno e sulla determinazione di questo valore sorgevano tutte le contestazioni prima ancora che si sapesse se si sarebbe verificato l'aumento di valore assoggettabile all'imposta. I Comuni dovevano cominciare a dire: alla determinata data si applicherà il contributo di miglioria generica; penso perciò e discuto gli accertamenti dei valori a quella data; successivamente, o quando si saranno attuate delle vendite, o quando sarà passato un determinato numero di anni, si farà un altro accertamento, ed in quel momento si applicherà l'imposta, se sarà giudicato che l'incremento derivi dalle cause stabilite dalla legge. Naturalmente le controversie nascevano già a vuoto sull'accertamento di valore del dato di partenza. Per di più, erano previsti tanti gradi di giurisdizione, diversi anche dai consueti in materia di tributi comunali, tanti gradi di giurisdizione che si poteva veramente ritenere impossibile arrivare ad un risultato

concreto. C'è arrivata, si dice, l'Amministrazione di Torino...

MONTAGNANI. È vero.

TRABUCCHI, *relatore*. Non dico di no. Essa ha colpito soprattutto i valori delle aree nel momento in cui il movimento ascensionale dei prezzi era ancora notevole, ha cominciato l'applicazione dell'imposta con criteri di notevole larghezza, ed ha indotto i contribuenti a presentarsi spontaneamente, per lo meno in buona parte, per liquidare il tributo, spinti dall'esigenza di vendere senza privilegi. L'imposta, come è noto, era privilegiata sui terreni, e poichè questi, come ho detto, circolavano ancora abbastanza celermente, era evidente l'interesse di coloro che dovevano vendere, a liberarsi di un'imposta, del resto sufficientemente leggera, per poter avere la libertà dei propri beni.

Noi auguriamo che il fenomeno continui, a Torino, anche se probabilmente pensiamo che non continuerà in modo così manifesto non appena si rallenterà il movimento delle compravendite.

MONTAGNANI. Quanto ha incassato il Comune?

TRABUCCHI, *relatore*. Non lo sappiamo ancora.

MONTAGNANI. È molto misterioso: nessuno lo sa. (*Interruzione del senatore Roda*).

TRABUCCHI, *relatore*. Si è trattato, per la maggior parte, di proprietari che si sono costituiti spontaneamente per poter avere la disponibilità dei loro beni e quindi vendere.

Ad ogni modo, la ragione per cui non si poteva mantenere il contributo di miglioria generica è data prevalentemente proprio dall'enorme difficoltà degli accertamenti e dalla gravosità delle contestazioni, senza contare che non era predisposto uno strumento in base al quale il Comune, su denunzia degli interessati, potesse effettuare per se un Catasto delle aree. Ed infatti, anche nel caso di Torino, il Comune ha dovuto provvedere con una sua organizzazione, resa agevole dalla meccanizzazione, alla istituzione del Catasto speciale.

Invece, nella legge che poi commenteremo si è inteso indurre il contribuente a presentare una denunzia tale che faciliti la creazione del Catasto in parola; si è unificata poi la procedura per le contestazioni e si è colpito l'incremento di valore come tale senza pretendere l'accertamento positivo delle cause da cui dipende.

Non si è applicato mai o quasi mai nel dopo guerra neppure il contributo di miglioria specifica. A questo proposito, devo rispondere a coloro che ieri hanno domandato spiegazioni. La ragione per cui negli ultimi anni i Comuni non hanno applicato il contributo è data dal fatto che le opere pubbliche dei Comuni sono state effettuate per gran parte con il contributo dello Stato. Ora in questa ipotesi non è il Comune che può applicare il contributo di miglioria specifica, poichè la competenza relativa è dell'Intendenza di finanza, in base alla legge 28 novembre 1938, n. 2000. Restando la competenza a questo organo statale, c'è da dire che l'Intendenza di finanza normalmente non si è mossa, anzi non si è mossa che in pochissimi casi. (*Cenni di assenso dell'onorevole Ministro delle finanze*). Ciò in relazione, se si vuole anche dire, alla concezione da parte degli organi statali che un intervento sulla proprietà privata, in un momento in cui la situazione locale reclamava interventi da parte dello Stato per aiutarla a ricostituirsi, avrebbe potuto far sorgere non soltanto difficoltà di ordine tecnico, ma anche difficoltà di ordine sociale. È evidente che, quando si muovono gli organismi governativi, non possono avere la sensazione concreta di quello che si può fare in una determinata circostanza e in determinate situazioni sociali e di quello che in altre circostanze e situazioni non si può fare. Ben diversamente accade quando l'azione è diretta da parte dell'amministrazione locale, che ha immediatamente il polso della situazione concreta.

Poco ha funzionato, nel periodo che stiamo attraversando, anche lo strumento dato in mano ai Comuni per l'acquisizione delle aree, cioè lo strumento della legge sulle case popolari ed economiche, che pure conteneva una norma grave come quella dell'applicabilità della cosiddetta legge di Napoli. Ciò, in primo luogo, perchè mancavano molto spesso i fondi

ai Comuni; in secondo luogo, perchè le opposizioni che la legge permetteva si sviluppassero contro la procedura di esproprio, rendevano impossibile l'immediata attuazione di quelle costruzioni di natura popolare che era necessario far sorgere con urgenza. Non era possibile fare attendere la gente senza casa fino a che il Consiglio di Stato avesse deciso delle varie contestazioni, fino a che cioè non si fosse realizzata una situazione per la quale si potesse cominciare veramente a costruire senza i pericoli inerenti all'eventuale annullamento dei decreti di esproprio. Perciò gli stessi Enti che tendevano a costruire immediatamente erano portati a convenire con l'espropriando un prezzo qualsiasi pur di acquistare, piuttosto che aspettare che venissero risolte le contestazioni. A ciò gli Enti erano spinti anche da altre considerazioni: essendo i prezzi in aumento costante, quando si fosse arrivati alla perizia giudiziale sui prezzi da applicare, i prezzi stessi sarebbero tanto saliti che anche la media tra il valore venale e il reddito imponibile di un decennio coacervato, somma che possiamo dire tende a zero, anche circa la metà del valore venale del momento in cui su ordine dell'Autorità giudiziaria fosse stata fatta la stima, sarebbe stato superiore al valore reale del momento d'inizio della procedura, valore al quale si sarebbe potuto acquistare la terra direttamente sul mercato per realizzare immediatamente la costruzione.

Ecco perchè si è detto: dobbiamo modificare la legge attuale nei due sensi. Da una parte dovrà giovare la legge Romita e dall'altra dovranno giovare alcune norme che abbiamo introdotto nel disegno di legge cosiddetto Andreotti. Cosiddetto Romita o cosiddetto Andreotti, perchè ambedue sono disegni di legge del Governo, cioè dell'organo collegiale.

Ritornando alla legge fiscale, noi abbiamo dovuto lavorare in due sensi, per il miglioramento della legislazione vigente, che non abbiamo ritenuto di dover abbandonare, e sul terreno della nuova imposta sulle aree fabbricabili. Nella diversità di situazioni che noi abbiamo riconosciuto esistenti in Italia e di cui abbiamo parlato, ciascuna delle due imposte poteva avere efficacia in determinate circostanze. Dove l'incremento di valore dell'area fabbricabile è ancora vivace, dove il mercato ancora si sostiene, l'imposizione sulle aree fabbricabili ha certamente due effetti immediati di indiscutibile utilità: quello di essere generale, e quindi di dare un gettito immediato maggiore e quello di provocare la messa sul mercato di una maggiore quantità di aree e di far quindi diminuire il valore medio delle aree fabbricabili.

Per le località invece dove la situazione segna sintomi di calma, dove, così come oggi in molti Comuni e come sarà probabilmente ancor più l'anno venturo, quando andrà in vigore questa legge, ci sarà un'esuberanza di offerta rispetto alla domanda, sarà meglio suggerire ai Comuni di attenersi alla seconda imposta: essi dovranno così predisporre un catasto di terreni apprezzati che permetta loro di colpire, sia in caso di costruzioni, sia in caso di vendita, sia dopo trascorso un quindicennio, gli incrementi di valore che si siano verificati.

Un breve esame dei due tipi di imposta sarà più utile. Anzitutto quella sulle aree fabbricabili. Siamo partiti da una serie di aliquote, che vanno dallo 0,50 per cento sul valore complessivo delle aree proposto dal senatore Amigoni, all'8 per cento proposto dal senatore Montagnani; e naturalmente ci siamo sentiti premuti da argomenti a favore e contro l'una e l'altra aliquota. Voi stessi qui avete sentito il senatore Marina lamentarsi delle aliquote del 2 per cento e 4 per cento proposte dalla Commissione, così come avete sentito i senatori Roda e Cenini lamentarsi delle stesse aliquote ma da un punto di vista opposto. Quelle aliquote del 2 per cento e 4 per cento, cioè 2 per cento per i Comuni che hanno meno di un milione di abitanti, 4 per cento per i Comuni che hanno più di un milione di abitanti, sono state da noi ritenute aliquote sopportabili, considerando che si pagheranno per due anni soltanto, e quindi funzioneranno come un prelevamento del quattro o rispettivamente otto per cento dal patrimonio, una volta tanto. Abbiamo considerato di attuare così veramente una imposizione di natura straordinaria sul patrimonio immobiliare costituito da aree fabbricabili, non come un'imposizione di natura perenne, perchè certamente le aree fabbricabili non potrebbero essere assoggettate perennemente a prelevamenti di questa portata.

Se voi avete sentito le cifre esposte dal senatore Amigoni, voi capite benissimo che non sarebbe possibile continuare a prelevare per Roma qualcosa come 80 miliardi all'anno...

RODA. No, base imponibile al netto è 1.000 miliardi, al quattro per cento sono 40 miliardi.

TRABUCCHI, *relatore*. È vero: 40 miliardi all'anno. Comunque, non sarebbe possibile un prelevamento costante di 40 miliardi all'anno, mentre un prelevamento in due anni, che poi diventano 4 attraverso la rateazione maggiore proposta con un emendamento, un prelevamento in 4 anni di 80 miliardi, può essere assolutamente concepibile.

Anche negli altri Comuni una aliquota del 2 per cento che diventa 4 per cento in due anni può rappresentare ugualmente un prelevamento di natura straordinaria ma si tratta di cosa del tutto sopportabile. Passato il primo biennio, si passerà al secondo sistema di aliquota: cioè all'aliquota progressiva in relazione all'incremento annuale del valore dei singoli lotti di aree fabbricabili. Il sistema dell'aliquota progressiva è stato criticato dal senatore Minio, che ha ritenuto troppo basse le basi di partenza dello 0,20 per cento. Devo far presente al senatore Minio che passando dal primo al secondo tipo di aliquota non si può più considerare l'aliquota in se stessa, ma bisogna considerarla rispetto al fenomeno in movimento. Il movimento può essere di ascesa o di discesa (e può anche esservi una situazione di stasi), bisogna tener conto allora che quando vi sia stasi sul mercato delle aree o discesa dei prezzi già il prelevamento dello 0,20 per cento rappresenta un prelevamento su reddito che non esiste, un prelevamento in sè ingiustificato, quando il fenomeno fosse invece in ascesa l'aliquota deve crescere e quella proposta va crescendo quanto più il fenomeno si accentua.

Si è detto che, nella relazione della Commissione, supposto l'incremento medio dei valori del 5 per cento, si classificò legittima una imposizione che andasse intorno all'1,30 per cento in ragione di anno. Il riferimento servirebbe esattamente a contestare la proposta della base di partenza allo 0,20 per cento se si proponesse dalla Commissione una imposizione media costante, ma poichè si propone l'applicazione della tabella a coefficienti progressivi vi sarà una aliquota diversa a seconda che il valore delle aree sia in ascesa o in discesa: il prelevamento sarà quindi tanto più forte quanto più il fenomeno di ascesa sarà potente; bisogna tener conto allora che nell'ipotesi di stasi o di discesa dei valori l'aliquota dello 0,20 per cento si presenterà veramente come un'aliquota minima, ma che non potrebbe essere tollerata in misura maggiore neppure secondo giustizia.

Se il fenomeno di aumento si riprodurrà come è ora o anche più forte di quello che è ora, si potrà arrivare ad una aliquota che tocchi veramente dei vertici altissimi perchè in periodi di mercato vivo gli aumenti di anno in anno non sono normalmente del 5, del 6, del 7 per cento, ma sono aumenti che possono andare tranquillamente al 30, 40, 50 per cento. In ragione ad aumenti simili si avranno, secondo le tabelle, aliquote che corrisponderanno a cifre ben diverse dallo 0,20 per cento, perchè per esempio un aumento del 30 per cento comporterà un'aliquota dell'1,30 sul valore totale, un aumento del 40 per cento un'aliquota del 2,80, un aumento del 50 per cento un'aliquota del 5,30 per cento sul valore totale, aliquota quindi fortemente crescente.

Se poi pensassimo ad un aumento in un anno del 100 per cento, cioè ad un raddoppio di valore di un lotto di area, cosa che è tutt'altro che strana in materia di aree fabbricabili, avremmo una aliquota del 17,80 che corrisponderebbe ad un prelevamento del 35,60 sul valore totale. Un aumento di valore del 100 per cento porterebbe quindi al prelevamento di oltre un terzo della proprietà intera.

Le aliquote di cui alla tabella allegata alla relazione non sono da considerarsi dunque eccessivamente leggere. Si vuole leggero il prelevamento nell'ipotesi dell'incremento minimo di valore ma esso diventerà assai pesante quando l'incremento di valore sarà molto notevole.

E qui è bene diciamo apertamente che intendiamo chiaramente di colpire in modo particolare proprio gli aumenti notevoli come non intendiamo colpire i piccoli aumenti derivanti dal progresso agricolo o dal miglioramento del reddito agricolo delle zone intorno alle città. Qualcuno si è molto preoccupato della situazione degli agricoltori; il senatore Braiten-

berg si è preoccupato di coloro che coltivano ortaglie intorno alle città e hanno quindi colture specializzate. Dobbiamo dire che riteniamo, attraverso il meccanismo di cui parleremo, di avere salvaguardato gli interessi di costoro. Ma evidentemente non possiamo dire che le terre dove si coltivano asparagi e carciofi non siano aree fabbricabili. Perchè evidentemente i proprietari, nell'attesa di vendere le terre per uso edilizio, le tengono coltivate per ricavarne qualche cosa; quel giorno però che anche al più bravo produttore di asparagi o di carciofi del mondo si andranno ad offrire 20 o 30 mila lire al metro quadrato, sono sicurissimo che anche egli sacrificherà i suoi asparagi e i suoi carciofi per prendere le 20 o le 30 mila lire al metro e andrà a comprare non molto lontano, in zona dal punto di vista agricolo equivalente, superficie doppia o tripla di terreno per coltivare altri asparagi e altri carciofi che gli costeranno certamente meno e gli permetteranno un guadagno maggiore. Noi siamo qui per rispettare l'interesse agricolo fino al massimo, ma non possiamo ritenere che non siano aree fabbricabili quelle in cui, in attesa della possibilità di vendita per un prezzo considerato remunerativo, si faccia una coltivazione sia pure specializzata, in zone dove l'ortaglia rende di più di quello che non rende la vite.

Per cercare di non toccare l'interesse agricolo abbiamo proposto di sottrarre dal valore dell'area tassabile il valore agricolo e facendo i calcoli su una media, abbiamo pensato che possa ritenersi valore del bene agricolo quello che risulta moltiplicando per 4 il valore del terreno che si considera agli effetti della imposta successoria. Se lo Stato agli effetti dell'imposta successoria considera che certi terreni valgono 1.000 lire al metro, noi proponiamo di considerarli del valore di lire 4.000 per sottrarre l'importo dell'imposizione. Per le città con più di un milione di abitanti, siccome evidentemente ci sono i coltivatori di asparagi e di carciofi e coloro che coltivano uva da tavola ed in genere i frutticoltori e gli orticoltori che guadagnano coltivando perchè i cittadini mangiano, abbiamo proposto che invece di moltiplicare per 4 si moltiplichi per 5 il valore considerato per l'imposta successoria. Ci si dice: quel 4 o quel 5 non è ancora sufficiente; bisogna arrivare a 10, ha detto il senatore Marina. Io non arriverei al 10; se si vorrà arrivare, invece che al 5, al 6 possiamo essere larghi pur essendo persuasi che giusti siano i coefficienti 4 e 5; ma vogliamo dire agli agricoltori che a noi non interessa per nulla il valore agricolo del loro terreno, a noi interessa colpire quel valore di area fabbricabile che c'è in tutto il territorio anche di Cusano Milanino, perchè quando mi si dice dal senatore Marina che a Cusano Milanino i terreni valgono da 1.000 a 5.000 lire al metro quadrato, non è certo per i carciofi o per gli asparagi e nemmeno per le lattughe che quei terreni valgono tanto. Certamente in quei terreni che valgono da mille a 5 mila lire al metro quadrato vi è un valore di area fabbricabile e quel valore deve essere colpito. Se si vuole adoperare nei riguardi degli agricoltori una certa larghezza per garantire che noi non intendiamo che i Comuni vadano a perseguitarli, la maggioranza della Commissione non ha nessuna difficoltà ad accogliere la proposta che si passi ai coefficienti 5 e 6 o anche 5 e 7. Va però chiarito ai signori che dicono che la valutazione che si fa agli effetti dell'imposta successoria è tanto inferiore al reale, che per quanto riguarda il reddito imponibile in base a cui si fa quel calcolo, il rimedio c'è sempre ed è quello di farlo alzare. Teniamo conto che questi bravi signori pagano poco di imposta prediale, ma non è obbligatorio che si debba pagare poco per l'imposta prediale. Basta chiedere una revisione catastale ed al male si pone il pronto rimedio: si alza l'imposta prediale e va a posto anche il valore calcolato con il coefficiente 4 o 5 sul valore presunto per l'imposta successoria. Ma poichè non intendiamo fare una imposta sulle aree per favorire il gettito dell'imposta successoria, possiamo tenerci larghi, per essere sicuri di mettere fuori tutti questi bravi cittadini che pagano poco di imposta terreni, compresi quelli delle nuove provincie che, avendo ancora il catasto impostato dal Governo austriaco, dicono di avere una tassazione su valori assolutamente inferiori a quelli delle altre provincie, onde il meccanismo di moltiplicazione darebbe per loro un risultato veramente inferiore al reale. Se sarà necessario per le nuove provincie fare una disposizione particolare, dicendo che invece di

moltiplicare per 4 o 5 si moltiplicherà, per le nuove provincie, ripeto, per 8 o per 10, la si farà, ma tutto si ridurrà a Trento, Bolzano e Trieste, dove veramente la speculazione delle aree fabbricabili non è così forte come nel resto d'Italia.

La particolarità più importante di questo disegno di legge, per quel che riguarda le aree fabbricabili, è data dal fatto che si impone al contribuente di dichiarare il valore che egli attribuisce al terreno. Non voglio dire che si costituisca una specie di dilemma a due corna o una specie di trappola, non si vuole questo, si vuole che il contribuente sia costretto a stare con la denuncia abbastanza vicino al valore reale, sapendo che il Comune, e insieme col Comune altri enti — questi però solo per costruzioni relative all'edilizia popolare — possono approfittare delle dichiarazioni per acquistare al prezzo denunciato.

Qui è veramente la grande innovazione del disegno di legge Andreotti e degli altri disegni di legge che sono stati presentati, innovazione che abbiamo mantenuto nel disegno di legge unificato dalla Commissione.

In due sensi si affermano nuovi princìpi. Da un primo punto di vista nel senso dell'offerta che fa implicitamente il contribuente, denunciando il valore dei propri terreni, per cui questi possono essere acquistati al valore denunciato, con una lieve maggiorazione del 20 per cento, maggiorazione che si è voluta, perchè non è possibile pensare a valori determinati al centesimo. In secondo luogo perchè si è affermato che è di interesse pubblico che il Comune si costituisca un patrimonio di aree fabbricabili, acquistandole ai prezzi fissati dallo stesso contribuente. Così il Comune non avrà bisogno di dire che acquista per fare un'opera piuttosto che un'altra, ma può acquistare anche per crearsi un demanio di aree fabbricabili, si è infatti riconosciuto lo scopo di pubblico interesse richiesto dalla Costituzione della Repubblica, perchè i Comuni possano acquistare aree anche contro la volontà del proprietario per la formazione di un demanio.

Per rendere possibile poi l'attuazione anche più sollecita della legge Romita, si è detto che, qualora in applicazione della legge Romita o di altre leggi che permettano il ricorso alla cosiddetta legge di Napoli l'ente espropriante accetti come valori quelli denunciati, aumentati del 20 per cento, e ulteriormente di un altro 20 per cento sul globale, quei valori dovranno essere per presunzione, *juris et de jure*, considerati come valori venali da mettersi in correlazione con l'altro termine, coacervo dei redditi, per determinare immediatamente il prezzo di esproprio, ove si ritenga che in questo modo si raggiunga un valore sufficientemente conveniente per l'espropriante.

Naturalmente, applicando la legge sulle aree non era più possibile parlare di contributi di miglioria generica perchè in fondo tutti e due i tipi di imposta erano intesi a colpire lo stesso fenomeno, l'aumento di valore delle aree causato dall'espansione dei centri abitati con relativi servizi ecc. Ma si è voluto, come si diceva prima, lasciare ai Comuni anche la possibilità di ricorrere all'altro sistema, cioè al sistema di colpire gli incrementi reali, quando tali incrementi si acquisiscano al proprietario cioè o nel caso di vendita o nel caso di costruzione o trascorso il quindicennio, quando cioè l'incremento di valore possa dirsi ormai veramente incardinato, per così dire, nella proprietà.

Quali sono state le innovazioni principali suggerite dalla Commissione al sistema del contributo di miglioria generica?

Si è voluto creare un sistema di contestazioni molto più semplice, cioè un sistema che ammette le contestazioni soltanto nel momento in cui si aplicherà l'imposta, cioè nel momento in cui si sia già verificata la maggiorazione di valore e con limiti di discussione già individuati attraverso denuncia e rettifica.

Si è voluto d'altra parte costringere i contribuenti a fare la denunzia in modo che i Comuni siano facilitati a crearsi un catasto dei beni inedificati ed in modo che si costituisca un punto base per ogni discussione futura: ammettere la rettifica, ma rinviare la discussione al momento in cui sia in gioco un fatto concreto: l'aumento soggetto a tassa.

Diceva giustamente il senatore Amigoni che l'abilità dei Comuni dovrà essere, in relazione all'andamento economico, di passare da un tipo all'altro di imposta e proprio a questo scopo con le norme transitorie sono state dettate le disposizioni necessarie cercando di creare un sistema geniale e semplice.

Praticamente, per il passaggio dall'imposta sulle aree fabbricabili all'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate si è stabilito che l'accertamento agli effetti dell'imposta sulle aree fabbricabili dell'ultimo anno possa servire di base indiscutibile per l'aumento di valore che debba verificarsi successivamente e debba essere tassato al momento di una vendita o di una utilizzazione edificatoria o quando sia trascorso un quindicennio. Si è voluto stabilire che, nell'ipotesi inversa, quando si passi cioè dall'imposta sugli incrementi di valore all'imposta sulle aree il primo accertamento di valore agli effetti dell'imposta sulle aree fabbricabili possa essere assunto come termine finale per l'applicazione dell'imposta di incremento di valore di aree inedificate. Così, essendo meccanico il passaggio dall'un tipo all'altro di imposta, seguendo l'andamento economico dei valori di beni che sono particolarmente destinati ad oscillazioni notevoli, cioè a periodi di grande salita, a periodi di stasi e qualche volta anche a periodi di crisi per discesa dei prezzi, è sembrato che i Comuni possano veramente adattare la loro politica economica alle esigenze interne ed alle esigenze sociali del Paese.

Naturalmente nasce qui una discussione di cui si sono fatti interpreti gran parte degli oratori che hanno parlato su questo disegno di legge, quella cioè relativa al modo di determinare quali sono i Comuni che possono essere autorizzati all'applicazione dell'imposta e se sia giusto che l'imposta sia uguale per tutto il territorio del Comune o debba essere sancita per alcune zone soltanto.

Presidenza del Vice Presidente BO

(*Segue* TRABUCCHI). Noi siamo partiti da situazioni diverse, con proposte diverse, proposte che facevano riferimento ai soli capoluoghi di provincia, ai soli Comuni che avevano più di un certo numero di abitanti, proposte che volevano rendere l'imposta obbligatoria in alcuni casi e non in altri; proposte che facevano riferimento all'incremento tra due censimenti della popolazione. Ma abbiamo visto che i casi che si sarebbero dovuti considerare erano talmente vari che diventava difficile provvedere con un'unica legge. Per esempio, nei Comuni limitrofi ai capoluoghi di provincia, anche con popolazione scarsa, il fenomeno dell'aumento del valore delle aree fabbricabili (avete sentito il senatore Marina parlare di Cusano Milanino) avviene in forma notevole, per influsso evidente della vicinanza del capoluogo. In paesi turistici, con un incremento relativo di popolazione stabile, si registra un aumento costante del valore delle aree fabbricabili, in seguito alla previsione dello sfruttamento turistico estivo o invernale. Ci sono paesi di montagna in cui le aree disponibili sono scarsissime e dove si determinano tuttavia situazioni di aumento di valore, anche se l'importanza del Comune è relativa.

Si è ritenuta dunque miglior cosa lasciare a tutti i Comuni libertà nell'applicazione dell'una o dell'altra imposta, fissando però quel minimo di controllo che può esser dato all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

MONTAGNANI. È contrario alla Costituzione ed alle autonomie comunali.

TRABUCCHI, *relatore*. Non è contro le autonomie comunali ma è applicazione di un criterio di controllo necessario per una imposta del genere. Proprio per non violare la Costituzione non si è lasciata la possibilità ai Comuni di applicare l'imposta soltanto in alcune zone del Comune e non in altre, ma solo quella di rendere obbligatorie le denuncie delle aree solo in alcune zone: al di fuori delle zone a più intensa possibilità di edificazione, è stato proposto di stabilire invece l'obbligatorietà della denunzia solo per lotti di terreno con valore superiore a quello agricolo, calcolato già nel modo di cui si è detto. Invece, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate, la notificazione relativa dovrà essere effettuata per tutto il territorio comunale, perchè non è possibile stabilire quali saranno le zone che, nello spazio di 15 anni, registreranno un incremento maggiore e quelle in cui vi sarà un incremento minore.

Non abbiamo nessuna difficoltà però a dichiarare fin d'ora che non dovranno essere colpiti per nessuna ragione quei terreni in cui l'incremento di valore sia semplicemente

agricolo. È stato scritto come con il disegno di legge non si intenda tassare neppure gli incrementi di valore puramente apparenti, derivanti dal mutato valore della moneta. Naturalmente, per determinare qualsiasi incremento del valore agricolo, nonostante l'opinione contraria del senatore Marina, abbiamo dovuto far riferimento all'incremento accertato catastalmente. Per il mutato valore della moneta bisognerà far ricorso pure ai detti ufficiali. Il senatore Marina ha dichiarato che l'incremento di valore agricolo così accertato non sarà reale, ma noi dobbiamo sperare che per lo meno tutti i suoi clienti...

MARINA. Non ne ho neanche uno.

TRABUCCHI, *relatore*. Va bene, dobbiamo sperare allora che tutti i suoi amici saranno consigliati a far constatare l'incremento di valore agricolo in modo che, per lo meno per i suoi amici, l'incremento censito corrisponda all'incremento derivante dal maggior reddito agricolo.

Però, se fosse possibile trovare un sistema diverso, purchè certo, (perchè non dobbiamo assolutamente affidarci a sistemi incerti) che renda possibile una constatazione immediata del miglioramento agricolo ed eviti contestazioni infinite, noi non avremmo nessuna difficoltà ad accettarlo. Il principio che intendiamo sia chiaro e preciso e che ripetiamo è che non intendiamo colpire gli incrementi di valore agricolo nè gli incrementi apparenti, derivanti cioè dalla diversa capacità d'acquisto della moneta; intendiamo colpire incrementi di valore che siano determinati dalle cause naturali di incremento della popolazione oppure dall'espansione delle città, dall'esecuzione di opere pubbliche, dal diffondersi della civiltà, ecc.

Naturalmente si è anche voluto rendere possibili tutte le esenzioni aventi una base razionale. Questo soprattutto agli effetti dell'imposta sulle aree fabbricabili. Ci si è accusati di aver predisposto un disegno di legge che lascia troppe esenzioni: esenzione per le aree annesse a ville, esenzione per le aree sotto vincolo stabile di non edificabilità, esenzione per le aree destinate a piscine, a campi sportivi ecc., esenzione per le aree in cui ci sia il vincolo della sovrintendenza ai monumenti, esenzione perfino per le aree riservate allo sviluppo delle industrie e agli edifici commerciali ecc.

RODA. Lei tace la voce principale: esenzione per altri motivi.

TRABUCCHI, *relatore*. Noi però ci siamo preoccupanti in modo particolare che le esenzioni non corrispondano a volontà di frodare la legge. Che le esenzioni ci siano è assolutamente necessario, se non si vuole costringere le città a diventare veramente quella selva di edifici che non piace neppure al senatore Pucci. Evidentemente se su ogni giardino annesso a ville si dovesse pagare l'imposta sulle aree fabbricabili, certissimamente gli alberi morirebbero dalla sera alla mattina, nonostante tutti i vincoli — sappiamo tutti come si fa a far sparire gli alberi — e si costringerebbe così l'edilizia cittadina ad intensificarsi in modo veramente pauroso. Però se vogliamo lasciar larghe esenzioni non vogliamo assolutamente la frode, e quindi si è proposto di stabilire che, quando si costruisca in frode alle esenzioni ottenute per un determinato scopo, non soltanto si paghi l'imposta con un'aliquota particolarmente grave, cioè derivante dalla differenza di valore verificatasi in un periodo di anni più lungo e pertanto con un'aliquota più alta, ma addirittura anche una particolare penalizzazione. Si è poi proposto di stabilire che, quando cessi la destinazione vincolata, si abbia l'obbligo del Comune di applicare l'imposta per tutto il periodo con l'aliquota determinata dalla differenza di valore tra l'inizio e la fine del periodo di imposizione. Naturalmente con un massimale, per non applicare un'aliquota che sia del 500 per cento, poichè più di tutta la proprietà non si può portar via ad un cittadino, per quanti peccati egli abbia commesso.

MARINA. Meno male.

TRABUCCHI, *relatore*. Per evitare quei favoritismi di cui qui sommessamente ci si accusa, si è proposto di stabilire che anche i vincoli debbano essere sanciti da atti da stipularsi in contesto con il Comune. Senza l'accordo con il Comune non si costituiscono vin-

coli che esonerino dall'imposta. Per evitare però anche l'eccesso opposto, perchè come possiamo ritenere che ci siano dei frodatori fra i contribuenti, possiamo anche ritenere che ci sia qualche Comune partigiano — detta la parola in senso meno buono — si è ammessa la possibilità di ricorso contro il rifiuto del Comune a stipulare l'atto di vincolo. Quindi nessuna possibilità di favoritismi a sinistra, nessuna possibilità a destra.

RODA. Siamo d'accordo: soltanto al centro vi è questa possibilità! (*Ilarità*).

TRABUCCHI, *relatore*. No, senatore Roda, perchè contro la possibilità di favoritismi al centro è stata ammessa la possibilità di ricorrere a quell'articolo 277 del testo unico della finanza locale, che ammette il ricorso del terzo.

Quindi in tutti i casi si è voluto servirsi di concetti di giustizia. Non riteniamo di aver fatto un disegno di legge assolutamente perfetto. Qualche possibilità di disapplicazione ci sarà. Siamo anche d'accordo sul fatto che occorrerà che i Comuni siano particolarmente attrezzati per poter effettuare un'applicazione razionale, un'applicazione intelligente, un'applicazione economicamente saggia degli strumenti che noi diamo.

Certamente è un atto di fiducia che noi facciamo verso Comuni, verso le amministrazioni comunali, dando loro la possibilità di applicare un tributo così potente (e così pesante, dice il senatore Marina). Pesante o no, si tratta di un contributo che incide vivamente non sulla maggioranza dei contribuenti ma su una piccola parte dei contribuenti comunali. È un atto di fiducia perciò che noi — ripeto — facciamo perchè riteniamo che i Comuni lo meritino, ma è un atto di fiducia al quale i Comuni devono corrispondere, attrezzandosi come è necessario si attrezzino per fare degli accertamenti corrispondenti alla realtà e per approfittare equamente dei mezzi loro dati. È un atto di fiducia anche dal punto di vista della destinazione dei mezzi che essi debbono ricavare, perchè, se noi vincoliamo il 30 per cento del ricavato delle imposte per l'attuazione dei piani dell'edilizia popolare, per le opere pubbliche necessarie per lo sviluppo della città, per la creazione, se vogliamo, anche di demani comunali, è pur necessario dire che anche queste opere si dovranno fare in quanto siano necessarie, e che non in tutti i Comuni si dovrà spendere tutto il 30 per cento: è necessario infatti che i Comuni sappiano che il risultato dell'applicazione di questa imposta sarà certamente utile, se vi sarà anche una utile destinazione.

Se i Comuni risponderanno alla fiducia che in questo momento il Parlamento dimostra nei loro confronti concedendo loro l'arma di questa imposizione, certamente l'imposizione corrisponderà anche alle intenzioni con le quali noi la votiamo. Se i Comuni non sapranno avvalersene, bisognerà rivedere successivamente la situazione, perchè non intendiamo concedere un sistema di espropriazione senza pubblica utilità, nè dare un mezzo agli amministratori per compiere dei favoritismi legali o per operazioni in odio di chicchesia.

Noi riteniamo di dare ai Comuni uno strumento utile per il loro sviluppo e di compiere un'opera di giustizia. Vogliamo sperare che questo nostro desiderio, che questo intendimento sia compreso e da coloro che devono pagare e da coloro che devono applicare la legge.

Mi resta la necessità, chiudendo, di dire una parola per tutti coloro che hanno parlato di eccessi speculativi da parte di Tizio e di Caio facendo nomi e cognomi e portando la discussione di questo disegno di legge su un livello che veramente non sembra corrisponda al tono che la discussione doveva avere e alla importanza del provvedimento in esame.

Noi siamo i primi a deprecare che qualche speculazione si sia fatta, siamo i primi a richiedere che la legge che abbiamo creato anche con un certo effetto retroattivo sia applicata rigidamente, ma non possiamo condividere giudizi su situazioni che in parte sono attualmente affidate all'autorità giudiziaria, in altra parte sono affidate solo a dati e a giudizi che non abbiamo la possibilità di controllare e che quindi possono essere, come tutte le affermazioni non provate, assolutamente ingiusti. Questo dico non per difendere alcuno, ma per mantenermi nella posizione di chi propone una legge per colpire il male dovunque sia, tanto più quanto più sia vicino a noi, ma contemporaneamente per dire che la legge non ha uno scopo punitivo, ma ha lo scopo di rea-

lizzare la giustizia per quanto umanamente possibile e di dare alle amministrazioni locali la possibilità di perseguire gli scopi sociali che sono comuni, io spero, a tutti noi. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione. Se lo svolgimento dell'ordine del giorno della seduta di domani lo consentirà, il relatore sul disegno di legge n. 1181 ed i ministri parleranno nella prossima seduta.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Il Senato,

considerato il grave turbamento arrecato all'economia mondiale e nazionale dall'aggressione anglo-francese all'Egitto e dalla conseguente chiusura del canale di Suez,

invita il Governo ad esporre al Senato la situazione creatasi e ad esporre le misure che intende prendere perchè sia impedito alle soglie dell'inverno un aumento del costo della vita che aggraverebbe le già dure condizioni di vita delle masse popolari italiane.

Ad evitare che si verifichi un aumento dei prezzi tale che accresca gli squilibri della nostra economia e minacci la solidità della moneta,

propone la formazione di una Commissione parlamentare consultiva per il controllo:

sui prezzi e sulle tariffe delle fonti di energia, dei noli, dei trasporti in genere;

sull'azione dei gruppi agrari e monopolistici che spingono alla inflazione;

sull'azione calmieratrice del C.I.P.;

sugli acquisti e sulle vendite di Stato per evitare l'aumento dei generi di prima necessità (25).

PESENTI, FORTUNATI, DONINI, DE LUCA Luca, GAVINA, MOLINELLI, BOSI, GRAMEGNA, PASTORE Ottavio, MONTAGNANI, ZUCCA, PUCCI.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste. Gravi preoccupazioni sono largamente diffuse in Calabria circa l'attuazione dei provvedimenti straordinari disposti con la legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Si rilevano, tra l'altro:

a) l'inadempienza della redazione del piano regolatore di massima, nei termini stabiliti dall'articolo 7, resa più notevole dalle notizie di una rilevante differenza tra l'ammontare delle somme effettivamente messe a disposizione per il piano da parte della Cassa per il Mezzogiorno e quelle calcolate nella relazione Visentini, come minimo indispensabile, in lire 80 miliardi e 600 milioni;

b) il ritardo dell'inizio dei lavori programmati per il primo anno, e la lentezza della esecuzione di essi;

c) il tentativo di svalutare le funzioni del Comitato regionale di coordinamento, istituito con l'articolo 6, e avente i compiti demandatigli dagli articoli 6, 7, 9, ritenuto come un semplice organo consultivo, in evidente contrasto con le norme che ne regolano l'attività;

d) la insufficente intesa tra la Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato, gli uffici regionali dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, nonchè i Consorzi di bonifica e l'Opera valorizzazione Sila nella programmazione delle opere e nella loro esecuzione, con conseguenti danni derivanti dalla disarmonia dei criteri informatori e dal ritardo della realizzazione;

e) l'attribuzione da parte degli organi della Cassa di facoltà demandate dalle leggi vigenti all'Ispettorato agrario compartimentale, per le opere di miglioramento fondiario, al Provveditorato per le opere pubbliche, e ad altri Enti, ai quali, per l'articolo 11, la Cassa deve affidare l'attuazione della legge;

f) la notizia di probabile riduzione delle somme stanziate nel programma della Cassa per il Mezzogiorno, e nei bilanci dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, violando il principio dell'articolo 2 che testualmente dispone: « Le opere straordinarie prescritte dal precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti, nonchè di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti »;

g) la insufficienza delle somme stanziate per l'applicazione della legge, in rapporto alle tristi condizioni della regione.

Tali preoccupazioni determinano uno stato di diffidenza e di timore, resi più vivi dalla triste constatazione che le varie leggi emanate in passato, per la Calabria, sono rimaste inapplicate in gran parte e, talvolta, quasi del tutto, come la legge 25 giugno 1906, n. 255, emanata in seguito al terremoto dell'8 settembre 1905, e la legge del 9 luglio 1908, n. 445, relativa allo spostamento degli abitati, nonchè altre per il terremoto del 28 dicembre 1908, sì che vi sono opere elencate e non eseguite dopo oltre 50 anni, e devesi deplorare lo sconcio della permanenza di numerose baracche costruite in occasione di quei disastri tellurici.

Pertanto chiede che il Governo esprima il suo pensiero sulla necessità che:

a) sia data immediata assicurazione del pieno adempimento di tutte le disposizioni della legge 26 novembre 1955, n. 1177, interpretate nel loro spirito e nella loro finalità, eliminandosi tutte le cause del legittimo malcontento delle popolazioni interessate;

b) a tale scopo sia presentata una relazione particolareggiata al Parlamento di quanto si è finora fatto da parte della Cassa per il Mezzogiorno, e dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ordine ai provvedimenti contemplati nella legge 26 novembre 1955, n. 1177, distinguendo le opere programmate e quelle eseguite o in corso di esecuzione;

c) tale relazione, per l'avvenire, sia redatta annualmente, sia nella parte preventiva che in quella consuntiva e presentata in allegato al bilancio della Cassa per il Mezzogiorno (226).

SALOMONE.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali misure intende adottare per rimuovere gli ostacoli che sembrano essere sorti ad impedire la riattazione e l'ampliamento dei cantieri navali di Baia (Napoli). La notizia del ripristino dei cantieri di Baia era stata diffusa dalla stampa subito dopo la visita del nuovo Presidente dell'I.R.I., onorevole Fascetti. Si era parlato di commesse già assicurate per la costruzione di altre dieci petroliere della stazza di 40.000 tonnellate e più; nonchè delle possibilità di assumere nel nuovo complesso cantieristico oltre 4.000 operai.

Le grandi speranze sollevate da quelle notizie non devono essere ancora una volta frustrate, non solo per togliere dalla disoccupazione migliaia di operai altamente qualificati che sono stati licenziati in questi ultimi anni dalle industrie metalmeccaniche, ma anche per contribuire a risollevare la disastrata economia di Napoli, il cui porto è oggi uno dei più colpiti dalla crisi del canale di Suez dopo l'aggressione anglo-francese all'Egitto (1002).

VALENZI.

Ai Ministri dei trasporti e dell'industria e del commercio, per sapere quali misure intende prendere per eliminare le cause dell'improvvisa e ingiustificata sospensione delle commesse delle ferrovie del Sud-Est alle quali gli stabilimenti della I.M.A.M.-Vasto stavano da tempo lavorando. D'altra parte nessuna chiara altra prospettiva di lavoro viene offerta a questa fabbrica dai dirigenti dell'I.R.I. che dopo aver avanzato piani di collegamento con l'A.E.R.F.E.R. di Pomigliano d'Arco ed aver formulato le più belle promesse sanno solo

prendere misure di licenziamento o inviare i lavoratori a cassa integrazione come hanno fatto tempo fa per altri 150 operai (1003).

VALENZI, CERABONA.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se, le ultime inondazioni che quest'anno — come negli anni precedenti — immensi danni hanno causato alla Regione pugliese, hanno indotto gli uffici responsabili a considerare la necessità, più che la opportunità, di provvedere allo studio e all'apprestamento di opere atte ad evitare o quanto meno a diminuire le conseguenze di così gravi e ricorrenti calamità.

Domanda anche di conoscere se e quali provvedimenti sono stati predisposti ed attuati a favore dei danneggiati (2532).

PAPALIA.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza del fatto che stanno per essere tagliati, nonostante le generali proteste, i secolari boschi di querce ad alto fusto denominate Cortogiglio Scassella e Lami d'Api posti in Agro di Ruvo di Puglia e già di proprietà dei signori Jatta e Marinelli.

Tali boschi, erroneamente se non dolosamente definiti « Bassa Macchia », dovrebbero essere distrutti, così come già si è fatto per altro bosco confinante assegnato a tale Serafino Frach. In un momento nel quale le alluvioni che ogni anno funestano la Regione pugliese ripropongono imperiosamente al Governo la inderogabile necessità di attuare con la massima urgenza i rimboschimenti.

Incredibile, ma vero; nelle zone confinanti con questi boschi destinate al taglio sono stati impiantati recentemente cantieri di rimboschimento!

Altrettanto incredibile ma vera è l'altra circostanza che questi boschi sono pervenuti all'Ente riforma a seguito di una permuta con terreni di ottima qualità che l'Ente aveva espropriato e che poi ha restituito ai proprietari (2533).

PAPALIA.

Al Ministro del tesoro, per sapere lo stato attuale della pratica di pensione di Picerno Antonio, padre del militare deceduto Picerno Paolo di Antonio (Tricarico, provincia di Matera) (2534).

PICCHIOTTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere lo stato attuale della pratica di pensione a favore di Laterza Angela di Michele, vedova del militare Vitella Angelo di Michele (Pomarico). Sia la Laterza che i suoi cinque figli minori versano nella più assoluta indigenza e sono tutti sospetti di t.b.c. - Posizione 5812818 (2535).

PICCHIOTTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere lo stato attuale della pratica di pensione di Martino Donato di Giuseppe — Pomarico (Matera). Posizione 84384/52 (2536).

PICCHIOTTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere lo stato attuale della pratica di pensione di Rossi Maria Teresa fu Vincenzo — Accettura (provincia Matera) — madre del soldato deceduto Lauria Francescantonio. La Rossi vive di elemosina (2537).

PICCHIOTTI.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 7 dicembre 1956.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 7 dicembre, alle ore 10 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, concernente l'istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori (1761).

2. Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1956, n. 102, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento

di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale (1758).

3. Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e materie esplodenti (1759).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la Procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954 (971) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

4. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

5. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

6. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

7. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

8. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

9. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

10. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della Sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 20,50*).

Dott ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti